

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
V.le Reg. Siciliana, 2771 – 90145 P A L E R M O



**IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL SETTORE
FAUNISTICO-VENATORIO NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO REGIONALE**



Consiglio Siciliano

1.1. LE FONTI NORMATIVE.

L'attività venatoria è diretta non solo all'abbattimento di animali selvatici ma anche alla protezione dell'ambiente naturale e d'ogni forma di vita.

Il prelievo venatorio è pianificato in modo da risultare mezzo di regolazione della fauna selvatica, per il raggiungimento della densità ottimale delle specie.

La disciplina faunistico venatoria ed ambientale mira, pertanto, a contemperare e bilanciare interessi differenti, quali la protezione della fauna e le esigenze venatorie dei cacciatori, oltre che quelle degli agricoltori, interessati al contenimento della fauna selvatica da preservare da un'attività venatoria indiscriminata.

La normativa vigente che disciplina la superiore attività è rappresentata dalle sotto elencate fonti:

- 1. La Legge n°157 dell'11.02.1992 e succ. modif. ed integrazioni;**
- 2. La L.R. n° 33 dell'01.09.1997** modificata ed integrata rispettivamente dalle **LL.RR. n°15 del 31.08.1998 e n°7 del 08.05.2001;**
- 3. La Legge n°689 del 24.11.1981;**
- 4. il Calendario Venatorio.**

La **Legge n° 157/92**, ha sostituito la L. n° 968/77 ma ha recepito il principio secondo cui la fauna selvatica non è più da considerare come *res nullius*, bensì patrimonio dello Stato. Il vecchio testo, infatti, prevedeva all'art. 1 che "*la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale*", la Legge odierna n°157/92 all'art. 1 comma 1 statuisce che "*la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*".

Mentre l'abrogata legge n°968/77 considerava fondamentalmente l'abusivo prelievo venatorio e le illecite attività venatorie connesse quali fattispecie delittuose configurabili in violazione agli articoli 624, 625 e 626 del c.p., l'attuale legge 157/92 ha escluso l'applicazione di tali fattispecie ed ha introdotto all'art. 30 comma 1° lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-l le uniche fattispecie penali giuridicamente applicabili.

Inoltre, la Legge n° 157/92 ha introdotto un sistema sanzionatorio fissato in tre articoli: 30, 31 e 32, che disciplinano rispettivamente fattispecie di sanzioni penali, amministrative ed amministrative accessorie.

Per quanto attiene ai divieti, essi sono stabiliti dagli articoli 21, 30 e 31.

La **Legge Regionale n°33/97** "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio*"

e successive modifiche ed integrazioni, disciplina specificatamente la normativa in tutto il territorio della Regione Siciliana prevedendo un organico sistema sanzionatorio in materia venatoria e di tutela della fauna.

La L.R. 33/97 all'art.18 comma 1° prevede inoltre che l' Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste, sentito il Comitato Regionale Faunistico Venatorio ed acquisito il parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, annualmente emani entro il 15 giugno, mediante decreto, il Calendario Venatorio Regionale valido per l'intera annata venatoria sul territorio siciliano.

Il **Calendario Venatorio** regola le specie cacciabili, il numero dei capi prelevabili per ogni specie, catturabili dal singolo cacciatore in ogni giornata di caccia, gli orari di inizio e di chiusura delle giornate di caccia, i periodi di caccia, i periodi di "silenzio venatorio" ecc...

La L.R. n°33/97 individua nelle Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali – Unità Operative del Servizio XI, gli organi preposti alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei trasgressori che hanno violato la normativa nell'esercizio delle attività venatorie.

Infine, la **Legge n° 689 del 24 novembre 1981** "*modifiche al sistema penale*", aggiornata con D. Legisl. n. 507/99, individua i criteri e le modalità inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, e più specificatamente l'ambito d'azione, la contestazione e la notificazione, il pagamento in misura ridotta, le ordinanze ingiuntive, l'opposizione all'ordinanza ingiuntiva, il giudizio di opposizione, il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie, l'esecuzione forzata, la prescrizione ecc.. tutti principi capi saldi che l'Amministrazione Pubblica deve applicare per la corretta gestione degli adempimenti sanzionatori.

Legge Regionale e Leggi Statali.

Occorre precisare come la normativa nazionale interagisca con quella regionale e quali siano i rispettivi ambiti di applicazione.

Nel nostro ordinamento giuridico, secondo il principio di specialità "*lex specialis derogat legi generali*", la legge speciale come nella fattispecie quella della Regione Siciliana n°33/97 e successive modifiche ed integrazioni, si impone quale disciplina specialistica nella regolamentazione della attività venatoria.

Detta legge speciale, la cui applicazione è prioritaria rispetto alla legge generale statale, riscontra dei limiti nella misura in cui la stessa non statuisce in modo specialistico.

In tali casi è necessario fare il richiamo alle leggi generali statali per colmare il vuoto legislativo esistente nella legge speciale .

E' quanto prevede la stessa L.R. 33/97 all'art. 32 ove al comma 7 è testualmente previsto che *“nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge (L.R. 37/97), ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n°157”*.

Sempre l'art. 32 comma 8 statuisce che *“per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n°157, si applica la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £.1.800.000”*.¹

La L. 33/97 pertanto si palesa quale legge speciale² che attua i principi della legge statale 157/92 e nell'ambito della sua competenza territoriale, si impone alla stessa legge nazionale nel solo rispetto dei principi fondamentali dello Stato³.

Sanzioni amministrative e sanzioni penali

La specialità del diritto, non può estendersi alle violazioni in cui la trasgressione commessa rivesta il carattere di illecito delittuoso, poiché il diritto penale prevede un'applicazione unitaria su tutto il territorio italiano per le finalità che si propone e, pertanto, non è materia di competenza regionale, né ripartita né concorrente, ma esclusivamente statale.⁴

Per le considerazioni su esposte, l'art. 30 della legge 157/92 disciplina in

¹ Il legislatore si è posto il problema di come regolamentare sotto il profilo sanzionatorio le fattispecie di violazioni amministrative non contemplate né all'art. 32 della L.R. 33/97 e successive modificazioni ed integrazioni né all'art. 31 della L.157/92.

In questo caso il principio della legalità e della certezza del diritto si concretizza nella essenziale previsione del divieto posto dalla legge e anche se la sanzione pecuniaria non è specificatamente contemplata, potrà applicarsi quella generica prevista dall'art. 8 della L. 33/97.

L'unico rilievo che può osservarsi al riguardo è che una sanzione pecuniaria uguale per tutte le violazioni non espressamente sanzionate (“norma in bianco”), non garantisce un equo bilanciamento della sanzione commisurata alla gravità della violazione, posto che in questo “*calderone*”, rientrano più divieti e tra questi alcuni più gravi ed altri meno.

² La L.R. 33/97 tra le finalità che si propone all'art.1 statuisce che *“La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale. Le disposizioni e contenuti nel capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche anche a fini sportivi e delle attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali”*

³ A seguito della modifica del titolo V della Costituzione Italiana avvenuta con Legge Costituzionale del 18.10.2001 n°3, la disciplina delle attività venatorie che non è annoverata tra quelle di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ex art 117 1° comma), né tra quelle di potestà concorrente (ex art. 117 3° comma) risulta materia esclusiva di potestà legislativa delle Regioni ai sensi 4° comma stesso articolo che statuisce **“spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”**.

⁴ La “statualità” del diritto penale discende dal fatto che statali sono i particolari interessi e i valori tutelati dal diritto penale. Lo Stato pertanto, può garantire la libertà delle persone attraverso l'unica fonte – la legge – atto normativo emanato dal Parlamento espressione della sovranità popolare. Detta garanzia è esplicazione del **principio di legalità ex art 25 2° comma della Carta Fondamentale** e si riassume nel brocardo latino *“nullum crimen, nulla poena sine legem”* ribadito dall'**art.1 del c.p.** *“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite”*.

modo esclusivo le fattispecie di illeciti penali nell'esercizio delle attività venatorie secondo quanto statuito al comma 1 lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-l.⁵.

Nel caso in cui la trasgressione commessa dal contravventore rivesta il carattere di fatto delittuoso, per le violazioni previste dall'art. 30 della Legge 157/92, gli organi accertanti invieranno notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario della giurisdizione ove è stato commesso l'illecito, con l'eventuale materiale sequestrato nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, mettendone a conoscenza il competente Dirigente Responsabile della Ripartizione Faunistico-Venatoria ed Ambientale della medesima provincia, fermo restando che l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative può⁶ essere

⁵ **Art. 30 L. 157/92 : Sanzioni penali.**

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, mufone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

⁶ Occorre rilevare che una sia pur marginale legittimazione delle regioni a derogare ad una norma penale è riconosciuta dall'art.9 comma 2 L. 689/81 "...Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali..." Disciplinando il concorso apparente tra norme penali (statali) e disposizioni regionali che prevedono sanzioni amministrative, l'art.9 2° comma citato fissa la regola della prevalenza "in ogni caso" della norma penale,

subordinata e condizionata alle risultanze delle determinazioni assunte dal giudice ordinario.

Quanto sopra, nei casi in cui l'accertamento penale è necessario anche per l'eventuale valutazione della sanzione amministrativa.

Quando invece la sanzione amministrativa prescinde da quella penale può proseguire il suo corso senza che l'accertamento della fattispecie penale possa mettere in dubbio la legittimità o meno dell'inizio del procedimento. La R.F.V.A. potrà, dunque, irrogare la sanzione pecuniaria prescindendo dal fatto che a carico del contravventore gravi un procedimento penale in corso.

Solo nel caso in cui il contravventore o il suo legale rappresentante presenti alla R.F.V.A. una richiesta di sospensione del procedimento amministrativo, motivato dal fatto che è in corso un procedimento penale per la stessa violazione e che tra le due violazioni penale ed amministrativa esista una stretta correlazione dell'accertamento della colpevolezza o meno del trasgressore (es. sentenza che dichiara che il fatto non è stato commesso), la R.F.V.A. può sospendere il procedimento amministrativo ed attendere le conclusioni del procedimento penale.

1.2. LA VIGILANZA VENATORIA.

Ai commi 1-2-3 l'art. 44 della L.R. 33/97 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente prevede:

"1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione Siciliana, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.

3. Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardia pesca sulle acque

salvaguardando così, implicitamente, il monopolio penale statale dalle eventuali deroghe disposte dalla norma regionale. A tale regola si sostituisce però la prevalenza della norma regionale speciale se il concorso si instaura con una norma penale che sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. In definitiva se la preclusione all'intervento normativo regionale in ambito penale risulta chiara in linea di principio, la sua determinazione in concreto determina situazioni problematiche, originate dall'intreccio applicativo delle varie disposizioni statali e regionali, nel concetto unitario dell'ordinamento. Cfr. Diritto Penale Sesta Edizione – Giuffrè Editore a cura del Prof. Tullio Padovani.

interne.

Dal disposto della normativa riportata, appare evidente che sono preposti alla vigilanza venatoria svariati soggetti che, per le qualifiche loro attribuite, possono avvalersi di poteri diversi nello svolgimento del loro servizio istituzionale.

La correttezza dell'operato degli addetti alla vigilanza e la redazione degli atti correlati (contestazioni contravvenzioni, verbali di riferimento, verbali di sequestro ecc..) è controllata dalla R.F.V.A., che ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 33/97 ha il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonché su quelle che regolano l'attività venatoria sul territorio di competenza. Tale vigilanza, infatti, sempre ai sensi del 2° comma del medesimo articolo, viene esercitata ed estesa negli ambiti territoriali di caccia, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri privati di produzione della selvaggina, negli allevamenti, nelle aziende agro-venatorie, avvalendosi del personale del ruolo tecnico e amministrativo in servizio presso le Ripartizioni stesse ecc... nonché dei dirigenti e dei funzionari addetti ai compiti istruttori per le attività e le iniziative di tutela e di incremento della fauna e di miglioramento degli ambienti naturali.

Occorre, pertanto, distinguere gli addetti preposti alla vigilanza venatoria ed ambientale in due gruppi di appartenenza.

Soggetti con attribuzioni di P.S. e P.G. (primo gruppo).

Rientrano in questo primo gruppo i soggetti titolari di attribuzioni di P.S. e di P.G. per espressa disposizione di legge:

1. dirigenti tecnici, sottufficiali e guardie forestali del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
2. guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali;
3. ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza);
4. guardie provinciali addette ai servizi istituiti dalle province regionali in materia di controllo ambientale (facenti parte dell'organico dei dipendenti provinciali a cui sono state assegnate le attribuzioni di P.S. e P.G.);

Soggetti con attribuzioni di P.S. (secondo gruppo).

Rientrano in questo secondo gruppo i soggetti titolari di attribuzione di P.S. (rilasciata dalla Prefettura di appartenenza previa verifica dei requisiti di idoneità mediante decreto di guardia giurata) e non quella di P.G. per espressa disposizione di legge :

1. guardie giurate

2. personale delle Ripartizioni Faunistico-Venatorie ed Ambientali⁷;
3. guardie campestri;
4. guardie volontarie delle Associazioni Venatorie ed Ambientaliste riconosciute in sede regionale.

Le guardie volontarie ed ambientaliste svolgono, oltre l'attività di vigilanza venatoria quella di antincendio e di guardia pesca sulle acque interne.

5. Guardie appartenenti a società miste convenzionate con le Province Regionali.

Con particolare riferimento alle attività di vigilanza effettuate dalle Guardie indicate al punto 4., ai sensi dell'art. 8 lettera h della L.R. 33/97, le R.F.V.A. svolgono anche il compito di coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle Associazioni venatorie e ambientaliste.

Questo aspetto del servizio di vigilanza venatoria volontaria, deve ovviamente essere improntato allo spirito di collaborazione finalizzato al raggiungimento dell'interesse comune di tutela ambientale nel senso più ampio del termine.

Le R.F.V.A. avranno cura di coordinare le associazioni in modo tale che l'attività di vigilanza venatoria volontaria non venga a sovrapporsi nelle medesime località e nei medesimi orari, stimolando la fattiva e serena collaborazione tra le Associazioni Venatorie ed Ambientaliste fra di loro e con la R.F.V.A.

1.3. MODULISTICA PER GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA

Al fine di uniformare la procedura e la relativa modulistica si allegano i principali schemi di verbali da adottarsi, diversificati a seconda della tipologia degli addetti alla vigilanza.

1.3.1. PER IL PERSONALE APPARTENTE AL PRIMO GRUPPO:

A detto personale ai sensi dell'art. 13 della L.689/81, sono consentiti i seguenti **atti di accertamento: assunzione di informazioni, ispezioni di cose e di**

⁷ Anche se l'attribuzione di P.G. per il personale delle R.F.V.A. non è stata ancora riconosciuta e, di fatto quest'ultimo dispone solo della qualifica di P.S. rilasciata con decreto dal Prefetto della provincia di appartenenza di ogni singola R.F.V.A..

Invero dal combinato disposto dell'art. 44 L.R. 33/97 e dell'art. 27 L.157/92, appare evidente che al succitato personale l'attribuzione di P.G. debba essere conferito ex lege, laddove, in particolare, all'art.44 della L.R. 33/97 al punto 2 è disposto che *"la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del corpo forestale della Regione Siciliana, al personale delle Ripartizioni Faunistico Venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria..."* e all'art. 27 della L.157/92 comma 1° lettera a) *"La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata: a)agli agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza"*.

Per le superiori considerazioni, già da tempo le R.F.V.A. reclamano il riconoscimento dell'attribuzione di P.G..

luoghi diversi dalla privata dimora, rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al **sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa**, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Assunzione di informazioni:

In tale dizione va compresa tutta l'attività diretta a raccogliere gli elementi di prova, ad individuare i responsabili, ad interrogare testimoni, a richiedere chiarimenti ecc...

Ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora:

Ispezione dei veicoli. Se la parte si oppone alla ispezione del mezzo, commette il reato di cui all'art. 650 del c.p., trattandosi di provvedimento impartito per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene.

Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed operazioni tecniche:

Importante è il rilievo fotografico, poiché anche a distanza di tempo indica la prova della violazione.

Sequestro cautelare:

E' consentito agli agenti di vigilanza, procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale disciplina il sequestro della polizia giudiziaria.

La legge individua le cose che possono essere confiscate, quali quelle *“che servirono o furono destinate a commettere la violazione”*.

Devono essere confiscate le cose che sono il prodotto della violazione, nonché le cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa (art. 20 legge n° 689/81).

A. PROTOTIPO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE

INTESTAZIONE UFFICIO

.....
.....

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Per violazione de...art..... leggi regionali n° 33/97 e n°15/98;
de...art.....calendario venatorio 200.../200...;
de...art..... legge n° 157/92.

NATURA DELL'INFRAZIONE

.....
.....

Trasgressore.....

In concorso di persona con:

1).....

verbale n°..... del.....

2).....

verbale n°..... del.....

3).....

verbale n°..... del.....

4).....

verbale n°..... del.....

Munito di porto d'armi n°..... di libretto, protocollo

n°..... del..... rilasciato dalla Questura di

..... In data.....

In questo giorno..... del mese di dichiariamo

noi sottoscritti.....

.....

..... ufficiali

ed agenti di polizia giudiziaria, del Comando di

..... che il giorno..... del mese

di..... dell'anno..... alle ore..... nella

contrada..... in territorio del comune di Abbiamo

accertato quanto segue:.....

.....

.....

.....

Questo fatto costituisce violazione agli articoli di legge e regolamenti sopraccitati.

Al momento della constatazione il trasgressore, a titolo di discolpa ha dichiarato :.....

.....

.....

Di quanto sopra abbiamo redatto il presente verbale che viene sottoscritto da noi accertanti ad ogni

effetto di legge, oggi.....

AVVISO DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

In applicazione degli artt. 8 e 16 della legge 24 novembre 1981, n° 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista per la violazione commessa, determinata in euro..... (...../.....).

Il versamento potrà essere effettuati in una delle seguenti modalità:

1) con versamento diretto allo sportello del concessionario Montepaschi SE.RI.T S.p.a. di

.....;

2) con C.C. postale n°..... intestato a Serv. Risc. Tributi

concessione di..... Montepaschi SE.RI.T. S.p.a;
 3) con versamento mediante delega bancaria utilizzando l'apposito modello (mod. 23 – Modul. Finanze riscoss. 23F) ed inviando la ricevuta a questo ufficio accertante entro la data del..... pari a sessanta giorni dalla contestazione della violazione. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la dimostrazione dell'avvenuto pagamento come sopra indicato, si procederà secondo il disposto degli artt. 17 e 10 della legge n° 689/81.
 Entro 30 giorni dalla contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire alla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di..... scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.
 Fatti salvi l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nella differenza fra la sanzione comminata e quella prevista, nonché il ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi ove venisse accertato che la violazione è stata nuovamente commessa.

Il trasgressore

.....

I verbalizzanti

.....

.....

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto..... in servizio presso..... ho notificato-contestato il presente verbale al sopraccitato trasgressore consegnandone copia nelle mani di.....

.....

.....,li.....

Il notificato

.....

Il notificante

.....

**B. PROTOTIPO DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VIOLAZIONI COMMESSE
PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI**

INTESTAZIONE UFFICIO

.....
.....

Prospetto dimostrativo per violazioni legge sulla caccia commesse da..... nato a.....provincia (.....) il.....

Realtivo al processo verbale di contestazione n°..... del

La somma da pagare in misura ridotta, specificata nel verbale, è stata determinata in armoni al disposto degli art., 8 e 16 della legge 24 novembre 1981, n° 689 come sotto specificato :

1. Valutazione comparativa

a) Cumulo delle sanzioni previste per le violazioni commesse:

Estremi norma violata		Sanzione prevista		Più favorevole al trasgressore	
Leggi Regionali n°33/97 e n° 15/98 art.....	Legge n° 157/92 art..	Minimo €.....	Massimo €.....	Doppio del minimo €.....	Terzo del massimo €.....
Sommano €.....					

b) sanzione prevista per la violazione più grave:
minino €..... massimo €..... 1/3 del massimo €..... elevata sino al triplo doppio del minimo.....

c) sanzione unica prevista per la violazione commessa :
minino €..... massimo €..... 1/3 del massimo €..... elevata sino al triplo doppio del minimo.....

2. Somma contestata/notificata per il pagamento in misura ridotta

Per la determinazione della sanzione la somma presa in considerazione è stata desunta dal precedente punto 1 perché più favorevole al trasgressore. Pari ad €..... spese di procedimento €..... Totale €.....

....., li.....

I verbalizzanti

.....
.....

Visto

.....

C. PROTOTIPO DEL VERBALE DI SEQUESTRO

INTESTAZIONE UFFICIO

.....
.....

VERBALE DI SEQUESTRO

A carico di ⁽¹⁾
.....attin
ente al reato di cui all'art..... della legge n°157/92 giusta notizia di reato in
data..... del ⁽²⁾
..... per ⁽³⁾
..... Il giorno.....
in località..... territorio del comune.....
.....

L'anno.....addi.....del mese
di.....alle ore ⁽⁴⁾.....i
sottoscritti..... del ⁽²⁾.....

..... ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria hanno proceduto al sequestro, ai sensi degli artt. 354 e 355 del C.P.P.
dei sotto elencati oggetti e/o selvaggina, perché attinenti alla violazione sopra riportata ed al fine di
assicurarne la prova:

- 1) selvaggina viva liberabile.....;
- 2) selvaggina viva non liberabile.....;
- 3).....;
- 4).....

Gli oggetti sequestrati, confezionati e sigillati, saranno depositati presso la cancelleria della Procura
della Repubblica di ⁽⁵⁾

La selvaggina di cui al punto 1. è stata liberata in loco.

La selvaggina di cui al punto 2 non immediatamente liberabile sarà consegnata alla Ripartizione
Faunistico Venatoria ed Ambientale di.....

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in quattro copie di cui l'originale per l'autorità
giudiziaria , una copia per il trasgressore, una copia per la Ripartizione Faunistico-Venatoria ed
Ambientale di e una per gli atti di questo ufficio.

Il trasgressore

.....

I verbalizzanti

.....

.....

note

- 1) specificare sommariamente le cose sequestrate;
- 2) Indicare l'ufficio di appartenenza degli organi accertanti;
- 3) Natura dell'infrazione;
- 4) Indicare il luogo dove viene redatto il verbale.
- 5) La procura della Repubblica è quella competente per territorio ove è contestata la violazione.

Come si può rilevare dai prototipi A, B e C è evidente che i vigilanti appartenenti al I° gruppo, per le funzioni loro attribuite di P.G., possono non solo contestare e notificare l'effettiva violazione al contravventore, ma allegare un

prospetto dimostrativo del calcolo delle previste sanzioni pecuniarie, con avviso di pagamento in misura ridotta e con l'indicazione dei tempi e modalità di pagamento e, in caso di non avvenuto pagamento, alla applicazione degli artt. 17 e 10 della legge 689/81.

Occorre precisare che, nonostante il personale del primo gruppo in base al prospetto del calcolo delle previste sanzioni pecuniarie contesti con avviso di pagamento in misura ridotta la somma che il contravventore deve pagare con avviso dei tempi e modalità di pagamento, le R.F.V.A. ai sensi dell'art. 10 L.R. 33/97 vigilando *“sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano... Nonché di quelle che regolano l'attività venatoria nel territorio di competenza”*, attraverso lo schedario dei cacciatori sono in grado di verificare se il contravventore è stato o meno contravvenzionato in passato. In tal caso la verifica della sussistenza della recidiva impedisce il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, ove *“E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”*.

Infatti, nel caso in cui il trasgressore risulti recidivo, nonostante l'irrogazione della sanzione contestata dal personale appartenente al primo gruppo secondo il prospetto dimostrativo notificato accluso al verbale di contravvenzione, la R.F.V.A. dovrà opportunamente rettificare la sanzione applicata provvedendo ad ulteriore notifica di invito di bonario componimento che modifichi quanto già contestato, riformulando l'effettiva sanzione pecuniaria in analogia con i criteri di diritto penale ex art. 99 c.p. ove sono previste tre **forme di recidiva**:

- **semplice**, quando si è commessa un'altra violazione diversa dalla precedente;
- **aggravata**, quando la nuova contravvenzione è della stessa indole della precedente (cioè la violazione della medesima disposizione);
- **reiterata**, quando la nuova contravvenzione è commessa dal contravventore già recidivo.

In base al tipo di recidiva la R.F.V.A., applicherà la sanzione opportuna entro il limite massimo fissato dal secondo comma dell'art. 10 della L. 689/81 *“.... Il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo”*.

Va comunque precisato che, nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, all' art. 11 della L. 689/81 è previsto che: *“nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un*

limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”

L'ufficio Contenzioso quindi, nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie entro detti limiti, dovrà opportunamente tenere conto del comportamento del contravventore.

Infine per completezza di argomento, occorre far riferimento all'art. 26 della L.689/81 che disciplina il pagamento rateale della sanzione pecuniaria :” *L'autorità giudiziaria o amministrativa che applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.*

Decorso inutilmente, anche per una sola volta, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione”.

Ovviamente la richiesta di pagamento rateale deve comprovare le condizioni economiche disagiate o di indigenza del contravventore.

Occorre infine rilevare che i vigilanti con le attribuzioni di P.G. in presenza di fatti delittuosi previsti dall'art. 30 della legge 157/92 in materia venatoria, hanno l'obbligo della identificazione del contravventore ai sensi dell'art. 349 c.p.p.⁸, redigendo apposito verbale della elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. ed

⁸ Art. 349 c.p.p.:

1. *La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.*

2. *Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.*

3. *Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell' articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell' articolo 66.*

4. *Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore .*

5. *Dell' accompagnamento e dell' ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.*

6. *Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell' ora in cui esso è avvenuto.”*

Art. 161 c.p.p. :

“1. Il Giudice, il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

infine, in caso di flagranza, procedere alla perquisizione.

D. PROTOTIPO DEL VERBALE DI IDENTIFICAZIONE

INTESTAZIONE UFFICIO
.....
.....

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE
Art. 349 c.p.p.

Al sig. Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di.....

Oggetto: Verbale di accompagnamento presso il Nucleo di Polizia
di..... per l'identificazione del sig.....
.....

L'anno addì..... mese di..... Alle
ore..... negli uffici..... noi sottoscritti
ufficiali.....
..... del Nucleo di Polizia compiliamo il presente
atto per riferire quanto segue :
alle ore di oggi, in località..... abbiamo
richiesto alla persona sopraindicata le generalità.
La stessa.....
.....
Pertanto si è proceduto ad accompagnarla presso:.....
al fine di procedere alla sua sicura identificazione.
Si da atto che il sig.....
.....
.....
.....

Letto, confermato e sottoscritto.

La persona accompagnata
.....

Gli agenti
.....

E. PROTOTIPO DEL VERBALE DI ELEZIONE DI DOMICILIO.

INTESTAZIONE UFFICIO

.....
.....

VERBALE DI ELEZIONE DI DOMICILIO

**Al sig. Procuratore della repubblica
Presso il Tribunale di.....**

Oggetto : Verbale di elezione di domicilio a norma dell'art. 161 c.p.p.

L'anno addì..... del mese di..... alle
ore..... in località..... Territorio di.....
i sottoscritti agenti di P.G. del Nucleo di Polizia..... invitano il
sig..... nato a..... il.....
e residente in Via..... a dichiarare o eleggere
domicilio.

Il sig..... dichiara/elegge domicilio in.....
Via..... presso.....
.....

Si rende noto all'interessato che in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio, o
in mancanza di comunicazione delle eventuali variazioni di esso, le notificazioni verranno fatte a
norma di legge (art. 157 e segg. C.p.p.)

Il presente verbale riletto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante

.....

I verbalizzanti

.....
.....

Si conclude l'argomento riguardante la modulistica per il personale vigilante appartenente al 1° gruppo, con l'inserimento della normativa inerente la perquisizione, il sequestro penale e l'arresto in flagranza di reato.

Perquisizione

Art. 352 c.p.p. (Perquisizioni) :

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l' evaso.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un' ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall' articolo 380 ovvero al

fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell' articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l' esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

Art. 113 – D.L. 28.07.1989 N°271 (Accertamenti urgenti della P.G.)

Nel caso di particolare necessità e urgenza, gli atti indicati nell'art. 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 4 L. 22.05.1975 n°152 (Perquisizioni sul posto)

E' la perquisizione personale che immediatamente e sul posto viene effettuata da ufficiali e agenti di P.G. allo scopo di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione da parte di persone il cui atteggiamento o la cui presenza non appaiono giustificabili.

Per effettuare tale perquisizione occorre :

- a) che sia in corso una operazione di polizia;
- b) eccezionale necessità e urgenza, che non consente un tempestivo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- c) accertamento dell'eventuale possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione.

Viene eseguita su:

- a) persona il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili;
- b) mezzo di trasporto usato dalla persona per giungere sul posto.

La perquisizione è documentata mediante "verbale". Il verbale è consegnato all'interessato e trasmesso entro 48 ore al Procuratore della Repubblica.

F. PROTOTIPO DEL VERBALE DI PERQUISIZIONE SUL POSTO

INTESTAZIONE UFFICIO

.....

VERBALE DI PERQUISIZIONE SUL POSTO (ART. 4 L.22.05.1975, N°152)

L'anno Il giorno..... del mese di..... alle ore..... noi sottoscritti Agenti di P.G. del Nucleo di Polizia..... durante lo svolgimento del nostro servizio di vigilanza, in località..... Territorio di..... abbiamo notato il mezzo targato..... che*girovagava con atteggiamento sospetto nelle campagne lungo il fiume*.....
Poiché in quella zona ignoti esercitano attività e/o prelievo venatorio illecito, ritenendo ricorrere il caso di necessità e urgenza, che non consentiva un tempestivo provvedimento del sig. Procuratore della Repubblica, abbiamo proceduto alla perquisizione del predetto mezzo al fine di reperire eventuali mezzi non consentiti .

Si procedeva alla identificazione delle persone che si trovavano a bordo del mezzo su indicato che risultavano essere :

- 1.....(conducente);
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Il mezzo risultava essere di proprietà di :.....

.....

...

La perquisizione dava esito

Il presente verbale, riletto, confermato e sottoscritto, viene redatto in triplice copia, di cui una consegnata all'interessato, reso edotto che l'originale sarà trasmesso al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di.....

I verbalizzati

.....

I verbalizzanti

.....

.....

Sequestro Penale

Art. 354 c.p.p. (Accertamenti urgenti suoi luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro):

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell' intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del

reato e le cose a questo pertinenti .

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Art. 113 D.L. 28.07.1989 N°271.

Nei casi di particolare necessità e urgenza gli atti riservati agli ufficiali di P.G. dall'art. 354 del cp.p. possono essere compiuti anche dagli agenti di P.G. (art. 113 D.L. 28.07.1989 N°271).

Dalla disposizione di legge succitata appare chiaro che :
Il sequestro penale è un atto tipico di assicurazione mediante il quale la P.G. ricorrendo situazioni di necessità e urgenza sottrae alla disponibilità dell'avente diritto e assoggetta a custodia la cosa mobile o immobile che rappresenta corpo di reato o cosa pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti.

Organo che procede :

Solo gli ufficiali di P.G. (anche gli agenti di P.G. nei casi di particolare necessità e urgenza – art. 113 D.L. 28.07.1989 N° 271).

Oggetto del sequestro :

- a) le cose che costituiscono il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti;
- b) Le cose indicate alla lettera a) possono essere : cose mobili, cose immobili per natura (edifici, terreni, alberi ecc.,) e cose repute immobili per legge (mulini, bagni, edifici galleggianti).

Presupposti :

- a) il sequestro è eseguito in qualsiasi luogo e può avvenire anche nel corso di esecuzione di un altro atto di P.G. (ad esempio perquisizione personale o domiciliare o sul posto) oltre che su esibizione dell'interessato.
- b) Quando non è eseguito con le modalità indicate nella lettera a), la P.G. procede a sequestro quando vi è pericolo che le cose, le tracce, o i luoghi del reato si alterino, si disperdano o comunque si modifichino e il P.M. non può intervenire tempestivamente.

Tali situazioni di necessità ed urgenza non riguardano, naturalmente le ipotesi di sequestro delegato alla P.G. dal P.M.

Garanzie difensive :

- a) Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato. Si tratta soltanto del difensore di fiducia e non anche di quello di ufficio che la P.G. non ha l'obbligo di designare. Apposita norma di attuazione dispone che de diritto di farsi assistere dal difensore, la stessa P.G. deve informare l'indagato se presente;
- b) Il verbale di sequestro è depositato nella segreteria del P.M. entro 48 ore;

- c) Quando assiste all'atto, il difensore può formulare richieste, osservazioni o riserve;
- d) Per la possibilità di richiedere il riesame del decreto di convalida del sequestro.

Art. 355 C.p.p. (Convalida del sequestro e suo riesame):

1. *Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.*

2. *Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.*

3. *Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.*

4. *La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.*

In merito al verbale di sequestro, si rinvia al prototipo già trattato di cui alla lettera C.

Arresto in flagranza di reato.

Per definizione giuridica ai sensi dell'art. **382 c.p.p. (Stato di flagranza):**

1. *E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.*

2. *Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.*

Occorre precisare quando ricorrono gli estremi per l'**arresto obbligatorio in flagranza** e quando invece l'**arresto è facoltativo**.

Il primo caso è previsto dall'art. **380 del c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza):**

1. *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.*

2. *Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:*

- a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall' articolo 419 del codice penale;
- c) delitti contro l' incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall' articolo 600 del codice penale;
- e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall' articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;
- f) delitto di rapina previsto dall' articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall' articolo 629 del codice penale;
- g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall' articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell' articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
- i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell' ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall' articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall' articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' articolo 3 comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- lbis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall' articolo 416bis del codice penale;
- m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall' articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l' associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l' arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all' ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l' avente diritto dichiara di rimettere la querela, l' arrestato è posto immediatamente in libertà.

Il secondo caso è previsto dall'art. **381 c.p.p. (Arresto facoltativo il flagranza):**

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore

nel massimo a cinque anni .

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell' errore altrui previsto dall' articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall' articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall' articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall' articolo 582 del codice penale;

g) furto previsto dall' articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell' articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall' articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall' articolo 646 del codice penale;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l' arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all' ufficiale o all' agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l' avente diritto dichiara di rimettere la querela, l' arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all' arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l' arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

1.3.2. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SECONDO GRUPPO:

Tali soggetti possono essere destinatari della qualifica di guardia giurata che di per sè non implica funzioni di polizia giudiziaria o della qualifica di guardia privata riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773. Ad essi spettano i poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge 11 febbraio 1992, n°157.

Pertanto, le guardie giurate e le guardie private riconosciute, non possedendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, qualora accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle disposizioni in materia di tutela della fauna e di regolamentazione del prelievo venatorio, potranno redigere ai sensi dell'art. 28, comma 5° della legge 11 febbraio 1992, n° 157, apposito verbale di riferimento nel quale dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore. Tale verbale dovrà essere

immediatamente trasmesso all'Ente o al privato da cui dipendono ed al Dirigente Responsabile della R.F.V.A. della Provincia in cui è stata accertata la violazione.

Se il fatto contestato costituisce reato, il verbale va trasmesso anche al Procuratore della Repubblica. Parimenti, se vi è concorso di una violazione amministrativa e di un reato, il verbale di contestazione dell'infrazione amministrativa andrà trasmesso anche al P.M. poiché il Giudice potrebbe essere chiamato a decidere, per ragioni di connessione, su entrambi i fatti contestati.

Poiché il potere di contestazione compete agli operatori che rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nell'ipotesi sopra accennata, non avendo detti vigilanti la qualifica di agente di P.G., non potranno procedere alla contestazione del verbale, per cui ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1982, n° 689, il Dirigente Responsabile della R.F.V.A. provvederà alla notifica al trasgressore degli estremi della violazione, unitamente al prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni applicate, sulla base del verbale redatto da detti vigilanti nei termini di legge.

I vigilanti appartenenti al secondo gruppo oltre alla redazione del verbale di riferimento potranno assumere informazioni, eseguire rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed effettuare operazioni tecniche di misurazione ecc..

Premesso quanto sopra, la modulistica per il personale appartenente al secondo gruppo è la seguente:

PER LE GUARDIE GIURATE

G. PROTOTIPO DEL VERBALE DI RIFERIMENTO

INTESTAZIONE

.....
.....

Verbale di cui all'art. 28, comma V della Legge 11 febbraio 1992 n° 157 .

n°..... a carico del sig..... nato a
.....il..... e residente
a..... via.....
..... munito di carta d'identità/porto d'armi/altro documento
n°..... rilasciato da.....
di..... In data.....

L'anno Il giorno..... In data.....alle
ore..... i/il sottoscritt... guardi.. giurat... :

.....
cognome e nome decreto del prefetto di n°

.....
cognome e nome decreto del prefetto di n°

trovandosi in servizio di vigilanza nella contrada in
territorio..... del comune di..... ha..... rilevato quanto segue :
che la persona in oggetto.....
.....
.....

ed era in possesso:.....

Il predetto, identificato mediante
ha dichiarato.....
.....
.....

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione :
- dell'art..... della Legge 11 febbraio 1992, n° 157;
- dell'art..... della Legge regionale 1 settembre 1997, n°33;
-

ha..... Redatto il presente verbale che viene sottoscritto in triplice copia di cui una viene trasmessa
alla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di, una da
conservare ai propri atti, una consegnata al sig..... da
considerarsi come avviso di violazione.

Firma per avvenuta consegna

.....

I.... verbalizzant....

.....
.....

PER LE GUARDIE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE ED AMBIENTALISTE RICONOSCIUTE:

H. PROTOTIPO DEL VERBALE DI RIFERIMENTO

Associazione	Servizio di Vigilanza Venatoria Volontaria
<p>Verbale di cui all'art. 28, comma V della Legge 11 febbraio 1992 n° 157</p> <p>n°..... a carico del sig..... nato ail..... e residente a.....via..... munito di carta d'identità/ porto d'armi/ altro documento n°..... rilasciato da..... di..... In data..... L'anno Il giorno..... In data.....alle ore..... i/il sottoscritt... guardi.. venatori... volontari... :</p> <p>..... cognome e nome decreto del prefetto di n° cognome e nome decreto del prefetto di n°</p> <p>trovandosi in servizio di vigilanza volontaria nella contrada in territorio..... del comune di..... ha..... rilevato quanto segue : che la persona in oggetto..... ed era in possesso:..... Il predetto, identificato mediante ha dichiarato..... Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione : - dell'art..... della Legge 11 febbraio 1992, n° 157; - dell'art..... della Legge regionale 1 settembre 1997, n°33; ha..... redatto il presente verbale che viene sottoscritto in triplice copia di cui una viene trasmessa alla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di, una da conservare ai propri atti, una consegnata al sig..... da considerarsi come avviso di violazione.</p> <p>Firma per avvenuta consegna I.... verbalizzant.....</p>	

Infine, come già precisato, ai sensi dell'art. 8 comma 2° lettera "h", modificato

dall'art. 3 della L.R. 31.08.1998 n° 15 e dall'art. 8 comma 3°, l'attività di vigilanza venatoria volontaria delle Associazioni Venatorie Volontarie ed Ambientaliste è soggetta al coordinamento della R.F.V.A. competente per territorio.

PROTOTIPO DEL VERBALE DI SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA VOLONTARIA COORDINATA DALLA R.F.V.A. COMPETENTE PER TERRITORIO

Associazione ambientalista	Servizio di Vigilanza Venatoria Volontaria Coordinata dalla R.F.V.A. di.....
Associazione venatoria	Provv. N°..... del.....
Verbale di cui all'art. 28, comma V della Legge 11 febbraio 1992 n° 157 n°..... a carico del sig..... nato a il..... e residente a..... via..... munito di carta d'identità/porto d'armi/altro documento n°..... rilasciato da..... di..... In data..... L'anno Il giorno..... In data..... alle ore..... i/il sottoscritt... guardi.. venatori... volontari... : cognome e nome decreto del prefetto di n°	
..... cognome e nome decreto del prefetto di n°	
trovandosi in servizio congiunto di vigilanza volontaria nella contrada in territorio..... del comune di..... ha..... rilevato quanto segue : che la persona in oggetto..... ed era in possesso:..... Il predetto, identificato mediante ha dichiarato.....	
Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione : - dell'art..... della Legge 11 febbraio 1992, n° 157; - dell'art..... della Legge regionale 1 settembre 1997, n°33; - ha..... redatto il presente verbale che viene sottoscritto in triplice copia di cui una viene trasmessa alla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di, una da conservare ai propri atti, una consegnata al sig..... da considerarsi come avviso di violazione.	
Firma per avvenuta consegna	I.... verbalizzant.....

1.4. PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI IN MATERIA VENATORIA.

Per la corretta cognizione ed applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per la vigilanza venatoria⁹ è utile ed esemplificativo il ricorso al presente prontuario redatto dal Servizio XI del Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana (che riporta tutte le infrazioni ex lege 11 febbraio 1992 n° 157, legge regionale 1 settembre 1997 n° 33, legge regionale 31 agosto 1998 n° 15 e legge regionale 8 maggio 2001 n°7).

Occorre precisare però, che un primo prontuario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte 1° n° 39 del 5 settembre 2003 è stato rettificato ed integrato con una seconda pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte 1° n° 50 del 21.11.2003, ove in particolare alcune sanzioni considerate dapprima amministrative, successivamente sono state correttamente disciplinate come fattispecie penali (art.30 l. 157/92).

Precisato quanto sopra, il testo corretto ed integrato del prontuario relativo all'attività venatoria con l'esatta indicazione delle sanzioni amministrative e penali è il seguente :

Infrazione	Sanzione	Pagamento in Misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art.28 legge n° 157/92	Note
Art. 2, legge regionale n. 33/97 Abbattimento, cattura e detenzione di mammiferi o uccelli particolarmente protetti.	Art. 30, comma 1 Legge n. 157/92, lettera b) – penale.		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia. In caso di recidiva, esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Art. 2, legge regionale n. 33/97 Abbattimento, cattura e detenzione di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita	Art. 30, comma 1 Legge n. 157/92, lettera h) - penale.		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	In caso di recidiva, sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia

⁹ Mentre gli Agenti di Vigilanza appartenenti al primo gruppo devono procedere alla contestazione sul luogo delle violazioni notificando il relativo verbale al contravventore con accluso il prospetto dimostrativo del calcolo delle sanzioni, gli agenti appartenenti al secondo gruppo, devono redigere un verbale di riferimento all'uopo notificato con la menzione degli articoli di legge violati e la descrizione della violazione stessa, al fine da consentire alla R.F.V.A competente per territorio di procedere alla contestazione della violazione mediante invito bonario e prospetto dimostrativo del calcolo delle sanzioni irrogate.

Art. 3, comma 1, lettera a), legge regionale n. 33/97 Divieto di uccellazione.	Art. 30, comma 1 Legge n. 157/92, lettera e) - penale.		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da €. 774,00 a €. 2.065,00, revoca della licenza e divieto del rilascio per 10 anni. In caso di recidiva esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia
Art. 3, comma 1, lettere b) e c), legge regionale n. 33/97 E' vietato catturare e detenere uccelli, mammiferi nonché prelevare uova e piccoli nati. Divieto di cattura e detenzione di tartarughe, testuggini di mare e isticri.	Art. 30, comma 1, legge 157/92, lettera l) - penale-			Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516 a € 2.065.
Art. 5, comma 3, legge regionale n. 33/97 - E' vietato a chiunque disperdere, distruggere o appropriarsi di anelli rinvenuti su uccelli.	Art. 5, comma 2, legge regionale n. 33/97 - amministrativa - Min. €. 51,00 Max. €. 516,00	€. 102,00		E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia alla ripartizione - faunistica venatoria ed ambientale competente per territorio. La notizia può essere data anche al distaccamento forestale competente che è tenuto a comunicarla alla stessa ripartizione.
Art. 17, comma 1, legge regionale n. 33/97 Pratica dell' esercizio venatorio in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge.	Art. 31, comma 1, legge n. 157/92 lettera a) - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€. 412,00		Sospensione per un anno della licenza di caccia. In caso di recidiva è prevista la sospensione per un periodo di 3 anni.
Art. 17, comma 7, legge regionale n. 33/97 E' vietato esercitare la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione.	Art. 31, comma 1, legge n. 157/92 lettera b) - amministrativa Min. €103,00 Max. € 619,00	€. 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 206,00 a € 1.239,00.

<p>Art. 17, commi 7 e 9, legge regionale n. 33/97 Mancata esibizione della licenza, della polizza di assicurazione e del tesserino pur essendone munito.</p>	<p>Art. 32, comma 2, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 25,00 Max. € 154,00</p>	<p>€ 50,00</p>		<p>In caso di esibizione entro 8 gg. dalla contestazione, si applica il minimo della sanzione, cioè € 25,00. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva, la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del + regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.</p>
<p>Art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/97 E' vietato uccidere e detenere selvaggina in numero superiore a quello consentito. Vedasi calendario venatorio (4; coniglio).</p>	<p>Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00</p>	<p>€ 412,00</p>		<p>Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a mesi sei.</p>
<p>Art. 18, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì o e venerdì.) ed il giorno non prescelto</p>	<p>Art. 30, comma 1, legge n. 157/92 lettera f) - penale</p>	<p>€ 412,00</p>		<p>Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 516,00, sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia in caso di recidiva. Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a mesi sei. Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).</p>

Art. 18, legge regionale n° 33/97 Violazione alle prescrizioni del calendario venatorio	Art. 32, comma 8, legge regionale n°33/97 – amministrativa – Min. €. 154,00 Max €. 929,00			
Art. 18, commi 6 e 7, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia in violazione degli orari consentiti.	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. In caso di recidiva nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino per un periodo non inferiore a mesi
Art. 19, comma 1, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia in periodo di divieto generale.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92 lettera a) - penale			Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 929,00 a € 2.582,00
Art. 19, comma 3, legge regionale n. 33/97 Divieto di caccia di appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		
Art. 20, comma 1, legge regionale n. 33/97 Esercizio venatorio con l' ausilio di cani e trasporto delle armi in difformità al disposto del presente articolo.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00.	€ 308,00		
Art. 20, comma 2, legge n. 157/92 Importazione di fauna selvatica dall'estero senza autorizzazione.	Art. 31 comma 1, legge n. 157/92 lettera l) - amministrativa Min. € 77,00 Max. €468,00	€ 154,00		La sanzione si applica per ciascun capo. Alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell' art. 20, comma 2, per altre introduzioni

<p>Art. 20, comma 3, legge regionale n. 33/97 Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentita la caccia sono vietati il porto, il trasporto e l'uso, sia delle armi da caccia, che delle carabine. Il trasporto deve avvenire con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purchè scarica</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€308,00</p>		<p>In periodo di chiusura dell'esercizio venatorio per il trasporto delle armi è necessaria l'autorizzazione della Questura. In periodo di caccia aperta, nei giorni di silenzio venatorio, l'arma può essere trasportata senza alcuna autorizzazione purchè smontata o scarica e chiusa in apposita custodia.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera a), legge regionale n. 33/97 Catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. € 929,00.</p>	<p>€ 308,00</p>		
<p>Art. 21, comma 1, lettera b), legge regionale n. 33/97 E' vietato l' esercizio venatorio nelle aree rifugio e nelle zone cinofile.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€ 308,00</p>		
<p>Art. 21, comma 1, lettera c), legge regionale n. 33/97 E' vietato sparare a meno di 150 metri in prossimità di "marcati", "pagliari", recinti ed altre aree delimitate, destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame, nonché in prossimità di animali al pascolo, con uso di fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€ 308,00</p>		<p>N.B. – Si può avanzare denuncia ai sensi dell' art. 703 del codice penale.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera d), legge regionale n. 33/97 E' vietato cacciare sparando da cavallo e da veicoli a trazione animale.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00</p>	<p>€. 308,00</p>		
<p>Art. 21, comma 1, lettera e), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati (richiami acustici con o senza l'amplificazione del Suono).</p>	<p>Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale -</p>		<p>Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).</p>	<p>Sospensione da 1 a 3 anni in caso di recidiva, ammenda fino a €. 1.549,00 più la confisca dei richiami</p>

<p>Art. 21, comma 1, lettera e), legge regionale n. 33/97 e art. 7, legge regionale n. 15/98 Esercizio della caccia con l'ausilio di richiami non autorizzati. Sono consentiti: Allodola, Cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, Storno, Merlo, Passero, Passera mattugia, Pavoncella; Colombaccio tutti inanellati.</p>	<p>Art. 31, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€. 308,00</p>		<p>Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera f), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia con mezzi vietati.</p>	<p>Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale</p>			<p>Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva e ammenda fino a 1.549,00. Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera g), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia con modalità vietate. (tiro al volo agonistico su uccelli).</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€. 308,00</p>		
<p>Art. 21, comma 1, lettera h), legge regionale n. 33/97 E' vietato vendere o detenere per vendere, acquistare parti di o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€. 308,00</p>		
<p>Art. 21, comma 1, lettera i), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni danneggiati da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente. Esercizio della caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate dalla, legge regionale n. 33/97.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€. 308,00</p>		
<p>Art. 21, comma 2, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'esercizio venatorio sui valichi montani interessati dalle principali rotte di</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€. 308,00</p>		<p>Nel caso sia situato entro tale fascia un appostamento temporaneo, si applicherà altresì la sanzione prevista dall' art. 33,</p>

migrazione dell' avifauna per una ampiezza complessiva di 1000 mt., coassiale al valico.				comma 4, legge regionale n. 33/97 e sanzionata dal medesimo articolo al comma 6. Quindi si applicherà una sanzione che va da €. 51,00 a €309,00 con relativa oblazione di €. 102,00.
Art. 21, comma 1, lettera e), legge n. 157/92 Esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 mt. da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 mt. da vie di comunicazioni ferroviarie e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.	Art. 31, comma 1, legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. €. 103,00 Max. €. 619,00	€. 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da €. 258,00 a €. 1.549,00.
Art. 21, comma 1, lettera f), legge n. 157/92 E' vietato sparare da distanza inferiore a 150 mt. con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro - silvo – pastorale.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		
Art. 21, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 Divieto di cacciare a rastrello in più di 3 persone ovvero utilizzare a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		In caso di recidiva da €258,00 a €. 1.549,00. Sospensione da uno a tre anni della licenza di porto di fucile ad uso di caccia.

specchi o corsi d'acqua.				
Art. 21, comma 1, lettera i), legge n. 157/92 E' vietato cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.	Art. 30, comma 1, lettera i), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia; revoca della licenza e divieto di rilascio per 10 anni in caso di recidiva. Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 2.065,00
Art. 21, comma 1, lettera l), legge n. 157/92 Cacciare a distanza inferiore a 100 mt. da macchine agricole in funzione.	Art. 31, comma 1, legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00	€ 206,00		
Art. 21, comma 1, lettere m) e n), legge n. 157/92 Divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve e negli stagni, nelle paludi, specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiacci e su terreni allagati da piene di fiume	Art. 31, comma 1, lettera e), legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00	€ 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.
Art. 21, comma 1, lettera r), legge n. 157/92 E' vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.	Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni nei casi di recidiva della licenza. Ammenda fino a € 1.549,00 Confisca dei richiami
Art. 21, comma 1, lettera s), legge n. 157/92 E' vietato cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita industria della pesca o della acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, purchè delimitati da tabelle.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		
Art. 21, comma 1, lettera v), legge n. 157/92 E' vietato vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		

Art. 21, comma 1, lettera z), legge n. 157/92 E' vietato produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		
Art. 21, comma 1, lettera cc), legge n. 157/92 Commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		
Art. 21, comma 1, lettera dd), legge n. 157/92 Rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		Eventuale denuncia all' Autorità Giudiziaria va sporta ai sensi dell' art. 635 del codice penale.
Art. 21, comma 1, lettera ee) e art. 30, 1 comma, lettera l), legge n. 157/92 Commercio (o detenzione a tal fine) di fauna selvatica in violazione della legge sulla caccia.	Art. 30, comma 1, lettera l, legge n. 157/92 - penale			Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da €. 516,00 a €. 2.065,00 (in caso di mammiferi o uccelli particolarmente protetti, di orsi, stambecchi, camosci d' Abruzzo o mufloni sardi; di esemplari di tipica fauna stanziale alpina, le pene sono raddoppiate). Inoltre è prevista la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzativo per 1 mese; in caso di recidiva per un periodo da 2 a 4 mesi.
Art. 22, comma 5, lettere a) e d), legge regionale n. 33/97 Esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia non autorizzati.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - Art. 31, comma 1, legge regionale n. 157/92 amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		In caso di recidiva la sanzione va da €. 258,00 a €. 1.549,00 e la sospensione per un anno della licenza di caccia. In caso di ulteriore violazione la sanzione va da €. 361,00 a €. 2.169,00. Tutte queste sanzioni sono ridotte di 1/3 nei casi di sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato.
Art. 21, lettera a), legge n. 157/92 E' vietata la caccia nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici ed archeologici, nei giardini e nei terreni adibiti ad attività sportive.	Art. 30, legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino a mesi 6 e ammenda da €. 464,00 a €. 1.549,00.

Art. 21, comma 1, lettera i), legge n. 157/92 E' vietata la caccia sparando da autoveicoli natanti o da aeromobili.	Art. 30, legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino a mesi 6 e ammenda da €. 464,00 a €.1.549,00.
Art. 21, comma 1, lettera b), legge n. 157/92 E' vietata la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione.	Art. 30, legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da €. 468,00 a €. 1.549,00.
Art. 21, comma 1, lettera d), legge n. 157/92 E' vietato l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato od ove vi sia il divieto dell' autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè delimitati da tabelle.	Art. 31, lettera e), legge n. 157/92 - amministrativa Min. €. 103,00 Max. €. 619,00	€. 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da €. 258,00 a €.1.549,00.
Art. 24, commi 4, 5 e 7, legge regionale n. 33/97 Esercizio venatorio nei fondi chiusi e sui terreni destinati a coltivazioni erbacee e da seme, frutteti specializzati, vigneti, uliveti, carrubeti fino alla data del raccolto, coltivazioni floreali, orti, terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto; nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia.	Art. 31, lettera f), legge n. 157/92 - amministrativa Min. €. 103,00 Max. €. 619,00	€. 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da €. 258,00 a €. 1.549,00 e sospensione della licenza di caccia per un anno.
Art. 25, comma 6, legge regionale n. 33/97 E' vietata la caccia non autorizzata nelle aziende faunistico venatorie.	Art. 31, lettera d), legge n. 157/92 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		Per infrazione successiva la sanzione va da €. 258,00 a €.1.549,00 per una ulteriore infrazione l'importo va da €. 361,00 a €. 2.169,00.
Art. 28, comma 7, legge regionale n. 33/97 Cacciare nei primi 12 mesi di possesso della licenza senza accompagnatore.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		

Art. 30, comma 1, legge regionale n. 33/97 E' vietato cacciare senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionale.	Art. 31, comma 1, lettera c), legge n. 157/92 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		L' infrazione va segnalata all'Intendenza di finanza per l'irrogazione della sanzione finanziaria. In caso di recidiva la sanzione va da €. 258,00 a €. 1.549,00.
Art. 31, legge regionale n. 33/97 Mancata esibizione del tesserino regionale pur essendone provvisto.	Art. 32, comma 2, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 25,00 Max. €. 154,00	€. 50,00		In caso di successiva esibizione entro il termine di gg. 8 dalla data di contestazione ed accertata la sua regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima di €. 25,00.
Art. 31, legge regionale n. 33/97 E' vietato esercitare la caccia senza il tesserino regionale	Art. 32, comma 1, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 206,00 Max. €. .239,00	€. 412,00		
Art. 31, legge regionale n. 33/97 Mancata annotazione dei dati prescritti sul tesserino regionale.	Art. 32, comma 3, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 77,00 Max. €. 464,00	€. 154,00		
Art. 31, comma 6, legge regionale n. 33/97 E' vietato detenere più di un tesserino.	Art. 32, comma 4, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 206,00 Max. €. 1.239,00	€. 412,00		Sospensione del tesserino venatorio per un periodo di mesi 2 in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste della legislazione vigente.
Art. 31, comma 1, lettera g), legge n. 157/92 Abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero non superiore a 5.	Art. 31, comma 1, lettera g), legge n. 157/92 - amministrativa Min. €. 103,00 Max. €. 619,00	€. 206,00		In caso di recidiva, la sanzione va da €. 206,00 a €. 1.239,00, con la sospensione della licenza per un anno.
Artt. 2 e 30, lettera h), legge n. 157/92 Abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero superiore a 5.	Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva e ammenda fino a €. 1.549,00.
Art. 32, comma 9, legge regionale n. 33/97 Mancata consegna agli uffici competenti del tesserino venatorio relativo all' anno precedente entro i 60 giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria.	Art. 32, comma 9, legge regionale n. 33/97 modificato dall' art. 15 della legge regionale n. 7/2001 - amministrativa Min. €. 25,00 Max. €. 154,00	€. 50,00		

Art. 33, comma 3, legge regionale n. 33/97 E' vietato impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 mt. dalle zone di divieto, ad eccezione dei fondi chiusi e senza autorizzazione del conduttore del fondo che ne abbia consentito l'impianto.	Art. 33, comma 6, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. 51,00 Max. €. 309,00	€. 102,00		
Art. 33, comma 4, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'appostamento entro la fascia assiale di 1.000 mt. ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori. Impiantare appostamenti in zone e periodi non consentiti.	Art. 33, comma 6, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. €. .51,00 Max. €. 309,00	€. 102,00		Alla predetta sanzione si somma quella prevista per l' art. 21, comma 2, che va da €. 154,00 a €. 929,00, oblazione €. 309,00 (art. 32, comma 8, della legge regionale n. 33/97).
Art. 38, comma 5, legge regionale n. 33/97 E' vietata la caccia nei centri privati di produzione di selvaggina.	Art. 31, lettera d), legge n. 157/92 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		Se la violazione è commessa nuovamente la sanzione va da €258,00 a €. 1.549,00. In caso di ulteriore recidiva la sanzione va da €. 361,00 a €. 2.169,00
Art. 39, commi 3 e 4, legge regionale n. 33/97 Lanci abusivi di selvaggina anche a scopo di ripopolamento.	Art. 39, commi 3 e 4, legge regionale n.33/97- amministrativa Min. €. 51,00 Max. €. 154,00	€. 102,00		La sanzione massima viene raddoppiata in caso di introduzione di fauna non ammessa dal piano re-gionale faunistico venatorio.
Art. 41, commi 5 e 6, legge regionale n. 33/97 Addestramento, allenamento e gare di cani in zone e/o periodi non consentiti.	Art. 32, comma 9 bis, legge regionale n. 33/97 come modificato dall'art. 15 della legge regionale n. 7/2001 - amministrativa Min. €. 25,00 Max. €. 154,00	€. 50,00		Il/I trasgressore/i /sono responsabile/i dei danni eventualmente causati dagli animali
Art. 42, legge regionale n. 33/97 Violazione alle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia.	Art. 30, comma 2, legge n. 157/92 - penale			Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento
Art. 45, comma 8, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'esercizio venatorio all' interno delle oasi di protezione e rifugio della fauna.	Art. 30, lettera d), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati)	Sospensione da 1 a 3 anni; revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da €.464,00 a €. 1549,00

Art. 46, comma 3, legge regionale n. 33/97 E' vietato l' esercizio venatorio all' interno delle zone di ripopolamento e cattura.	Art. 30, lettera d), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni; revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da €. 464,00 a €. 1.549,00.
Art. 50, comma 4, legge regionale n. 33/97 Omesso pagamento concessione regionale da parte dei cacciatori provenienti da altre Regioni.	Art. 31, lettera c), legge n. 157/92 - amministrativa Min. €. 154,00 Max. €. 929,00	€. 308,00		
LEGENDA				
ILLECITO AMMINISTRATIVO				
ILLECITO PENALE				

Per completezza occorre precisare che il comma 3° dell'art. 44 della L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni è testualmente previsto che *“le guardie venatorie... svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatorie, di antincendio, di guardapesca sulle acque interne..”*.

Appare evidente, pertanto, che l'attività di vigilanza svolta dagli addetti appartenenti al primo e al secondo gruppo deve riguardare non solo l'esercizio dell'attività venatoria ma anche :

- la tutela ambientale;
- la tutela antincendio;
- la pesca nelle acque interne.

Non a caso le ex Ripartizioni Faunistiche Venatorie oggi sono state riclassificate quali Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali ¹⁰.

¹⁰ D'altronde secondo l'orientamento recente, il controllo della vigilanza sul territorio di competenza delle ex R.F.V. oggi divenute R.F.V.A. non è più mirato solo alla attività venatoria, ma anche alla tutela ambientale, antincendio e della pesca delle acque interne. Si precisa però, che le infrazioni in materia venatoria sono di esclusiva competenza delle R.F.V.A., quelle in materia di antincendio e ambientale sono di competenza degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste (sotto il profilo prettamente forestale e di vincolo idrogeologico); in materia di pesca nelle acque interne la competenza è della Provincia Regionale ed infine in materia di tutela ambientale (nei casi non di competenza degli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste), della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali , della Provincia Regionale (es. ove insistano strade provinciali all'interno di zone vincolate) e del Comune (es. nel caso di abbandono di rifiuti).

2.1. LE FONTI NORMATIVE.

L'art. 9 comma 2° della Costituzione Italiana recita che *“La repubblica.... Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”*.

La nozione di paesaggio, tuttavia, deve essere interpretata non semplicemente nel suo significato comune di bellezze naturali o panorama, ma nella più ampia accezione di ambiente naturale. L'ambiente è dunque un bene garantito dalla Carta Fondamentale.

Gli interventi di tutela non sono diretti soltanto alla conservazione delle bellezze naturali, ma anche alla sua protezione, attraverso la conservazione, il miglioramento delle condizioni naturali e la preservazione di specie animali e vegetali.

Sembra dunque fuori discussione, ormai, nella società moderna la configurabilità della questione ambientale come questione globale e trasversale che investe problematiche di ordine ideologico, etico, politico, sociale, economico e giuridico.

Il diritto ambientale si presenta come un settore caratterizzato da una notevole e stratificata produzione normativa, che prende le mosse dalla crescente sensibilizzazione della questione ambientale nell'ambito delle politiche della Comunità Europea. Immancabili i riflessi nella Legislazione Nazionale Italiana e, di conseguenza, Regionale anche a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione del 2001, che ha disegnato un nuovo criterio di ripartizione delle potestà legislative tra lo Stato e le Regioni.

Alla luce di quanto sopra, senza addentrarsi in un campo dettagliatamente giuridico, ai fini del presente testo, ciò che interessa è comprendere quali sono le normative (Regi Decreti, Leggi Nazionali, Decreti Legislativi, Leggi Regionali ecc..) applicabili da parte degli operatori (Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardie addette a Parchi Regionali, Guardie dei Servizi istituiti dalle Province Regionali, Guardie Giurate, Guardie Venatorie e Ambientali, Guardie appartenenti a società miste, Guardie Giurate Comunali, Guardie Campestri ecc..) nonché le sanzioni in caso di violazione delle suddette norme.

Resta infine da precisare che l'opera di tutela del patrimonio naturale in Sicilia inizia con la **Legge Regionale n° 98 del 6 Maggio 1981** che stabilisce l'istituzione di Parchi e Riserve nel territorio isolano per concorrere alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale, per consentire

migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini e l'uso sociale e pubblico dei beni stessi, nonchè per scopi scientifici.¹¹ L'applicazione della normativa citata è affidata all'Ente Parco Siciliano.

Ai fini della presente trattazione, in ambito di tutela ambientale vengono in rilievo le seguenti fonti:

1. **Il Decreto “Ronchi” n°22 del 1997** così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n°389 del 1997, che disciplina lo smaltimento dei rifiuti ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio");
2. **La Legge 8 agosto 1985 n. 431 c.d. “Legge Galasso”** (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale)
3. **Le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale c.d. “P.M.P.F.” previste dagli artt. 8- 9 e 10 della L.3297/1923;**
4. **Il Regio Decreto n°3267 del 1923 c.d. “Legge Forestale”** sul vincolo idrogeologico;
5. **Il codice penale:** artt. 423bis c.p. e ss , introdotti con Decreto Legge 4 agosto 2000, n. 220, coordinato con la Legge di conversione 6 ottobre 2000, n. 275 recante: "Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi"; nonché gli artt. **449 - 635 – 636 - 674 e 734 del c.p.** .
6. **Il D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio”.**

¹¹ All'art. 2 la legge dispone che possono essere istituiti in **parchi naturali** quelle aree territoriali e marine di varie dimensioni che presentano rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche, paleontologiche, biologiche ed estetiche con particolare riguardo alla flora ed alla fauna per provvedere alla conservazione delle caratteristiche stesse ai fini scientifici culturali, economico sociale e dell'educazione e ricreazione dei cittadini. Possono essere istituiti in **riserve naturali** quei territori e luoghi, sia in superficie che in profondità, nel suolo e nelle acque che per ragioni di interesse generale specialmente d'ordine scientifico, estetico ed educativo vengono sottratti all'incontrollato intervento dell'uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali. All'art. 5 viene prevista la redazione del Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve in attuazione del quale si provvederà all'istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e l'Ambiente.

In attesa di tale piano la legge dispone comunque le modalità per l'istituzione dei tre Parchi regionali dei Nebrodi, dell'Etna e delle Madonie e dispone l'immediata istituzione di 18 riserve alcune delle quali assorbite poi dai Parchi regionali istituiti. Negli anni successivi diverse leggi intervengono a modifica ed integrazione della legge originaria pervenendo all'attuale quadro legislativo: L.R. 98 del 6 Maggio 1981; L.R. 14 del 9 Agosto 1988; L.R. 71 del 3 Ottobre 1998; L.R. 16 del 6 Aprile 1996; L.R. 34 del 18 Maggio 1996.

Il Decreto Ronchi n° 22 del 1997.-

Ai sensi del primo comma dell'art. 2 la gestione dei rifiuti costituisce "attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi". Per concetto di "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del citato decreto, di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi.

La gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

PRONTUARIO DELLE SANZIONI DECRETO RONCHI

Ai fini del presente lavoro, si riporta di seguito un Prontuario relativo alle violazioni sulle disposizioni riguardanti l'abbandono di rifiuti :

ABBANDONO DI RIFIUTI.	Norma violata	Sanzione	Competenza	Definizione	Procedura	Note
Abbandono, scarico o deposito incontrollato o occasionale di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ovvero immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee da parte di privati.	Artt. 2, 7, 14, 1° e 2° comma, 43, 2° comma, 44, 1° comma (beni durevoli), e 46, 1° e 2° comma, del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389	Sanzione amministrativa da 103 € a 619 € (Art. 50, 1° comma, del D.L.vo 22/97)	Sindaco del Comune competente	Pagamento in misura ridotta pari a 206 €	eventuale Sequestro dei rifiuti - bonifica della zona a spese del trasgressore	Se l'abbandono riguarda rifiuti non ingombranti e non pericolosi, si applica la Sanzione amministrativa da 25 € a 154 € (Art. 50, 1° comma, 2ª parte)
Abbandono sul suolo di rifiuti non ingombranti e non pericolosi da parte di privati.	Artt. 2 e 14, 1° comma, del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389	Sanzione amministrativa da 25 € a 154 € (Art. 50, 1° comma, 2ª parte, del D.L.vo 22/97)	Sindaco del Comune competente	Pagamento in misura ridotta pari a 50 €	eventuale Sequestro dei rifiuti - bonifica della zona a spese del trasgressore	Informare il Sindaco per l'emissione dell'Ordinanza di Bonifica e sgombero dei rifiuti
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo di rifiuti ingombranti e/o pericolosi da parte di privati.	Artt. 2 e 14, 1° comma, del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389	Sanzione amministrativa da 103 € a 619 € (Art. 50, 1° comma, del D.L.vo 22/97)	Sindaco del Comune competente	Pagamento in misura ridotta pari a 206 €	eventuale Sequestro dei rifiuti - bonifica della zona a spese del trasgressore	

Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido in acque superficiali o sotterranee da parte di privati.	Artt. 2 e 14, 2° comma, del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389	Sanzione amministrativa da 103 € a 619 € (Art. 50, 1° comma, 1^ parte, del D.L.vo 22/97)	Sindaco del Comune competente	Pagamento in misura ridotta pari a 206 €	eventuale Sequestro dei rifiuti - bonifica della zona a spese del trasgressore	Se l'abbandono riguarda rifiuti non ingombranti e non pericolosi, si applica la Sanzione amministrativa da 25 € a 154 € (Art. 50, 1° comma, 2^ parte)
Immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura.	Artt. 2 e 43, 2° comma, del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389	Sanzione amministrativa da 103 € a 619 € (Art. 50, 1° comma, 1^ parte, del D.L.vo 22/97)	Sindaco del Comune competente	Pagamento in misura ridotta pari a 206 €	eventuale Sequestro dei rifiuti - bonifica della zona a spese del trasgressore	Se l'abbandono riguarda rifiuti non ingombranti e non pericolosi, si applica la Sanzione amministrativa da 25 € a 154 € (Art. 50, 1° comma, 2^ parte) - Informare il Sindaco per l'emissione dell'Ordinanza di Bonifica e sgombero dei rifiuti
Omettere di riconsegnare i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa ad un rivenditore o di conferire gli stessi ad imprese pubbliche o private che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani o di conferire gli stessi presso appositi centri di raccolta individuati dal detentore.	Artt. 2 e 44, 1° comma del D.L.vo 05.02.1997 nr. 22, mod. dal D.L.vo 08.11.1997 nr. 389	Sanzione amministrativa da 103 € a 619 € (Art. 50, 1° comma, 1^ parte, del D.L.vo 22/97)	Sindaco del Comune competente	Pagamento in misura ridotta pari a 206 €	eventuale Sequestro dei rifiuti - bonifica della zona a spese del trasgressore	Se l'abbandono riguarda rifiuti non ingombranti e non pericolosi, si applica la Sanzione amministrativa da 25 € a 154 € (Art. 50, 1° comma, 2^ parte) - Informare il Sindaco per l'emissione dell'Ordinanza di Bonifica e sgombero dei rifiuti

La Legge 8 agosto 1985 n. 431 c.d. "Legge Galasso".

La legge 431/85 regola le aree topografiche soggette a vincolo paesaggistico¹². Esse vengono elencate come segue:

¹² Circa il concetto di vincolo paesaggistico - ambientale, si osserva che quando una zona è soggetta a tale vincolo (sulla scorta della legge 431/85) per realizzare sul suo territorio opere di qualunque natura che comportino un mutamento definitivo e rilevante dell'assetto urbanistico - territoriale non basta la sola concessione urbanistico - edilizia del Comune, ma occorre una speciale autorizzazione preventiva della Regione (Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali) i cui tecnici abbiano verificato che tali opere non comportino stravolgimento e deturpamento del paesaggio e dell'assetto ambientale.

1. Le rive e le coste del mare per una fascia di 300 mt. dalla battigia, comprese le scogliere rialzate;
2. Analogo discorso per le rive dei laghi;
3. I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua pubblici e le relative rive per una fascia di 150 mt. ciascuna;
4. Le montagne per la parte eccedente i 1600 mt sul livello del mare, per la catena alpina 1200 mt per la catena appenninica e per le isole ;
5. I ghiacciai e i circhi glaciali;
6. I parchi e le riserve naturali;
7. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
8. Le zone umide principali;
9. I vulcani;
10. Le zone di interesse archeologico.

Tutti questi territori sono sottoposti a vincolo a vincolo paesaggistico (ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497) su tutto il territorio nazionale.

Le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale c.d. "P.M.P.F." previste dagli artt. 8- 9 e 10 della L.3297/1923

Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), così come la legge Galasso, riguardano anch'esse le aree boscate.

Esse nondimeno sono finalizzate a scopi e presentano metodologie diverse : mentre le P.M.P.F. inquadrano il bosco come entità economico - produttiva e gestiscono il corretto utilizzo dello stesso in detta ottica, la legge Galasso tutela il bosco come paesaggio ed ecosistema naturale.

Conseguentemente un'attività' di taglio (boschivo) conforme alle PMPF non sempre e', automaticamente in regola con la l. n. 431 del 1985 ed i livelli di violazione delle due norme sono diversi e non sovrapponibili.

La polizia giudiziaria dovrà dunque, in sede di controllo, operare due valutazioni tecniche diverse in relazione a ciascuna normativa con conseguente denuncia penale di ogni violazione parziale e/o totale.¹³

¹³ Le sedi processuali vedono sempre più frequentemente casi di contrasto pratico e di principio tra applicazione della legge 431/85 (cosiddetta "legge Galasso") sui vincoli paesaggistici e Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale con particolare riferimento a controversi tagli di territori boscati.

Sulla scorta dell'art. 1 comma quarto legge n. 431/85 si deduce che nei territori coperti da foreste e da boschi (soggetti al vincolo) sono consentiti (e quindi esulano dal regime autorizzatorio proprio della legge Galasso) "il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia".

La conseguenza é evidente. In tutti i territori soggetti al vincolo paesaggistico - ambientale della legge 431/85 chi intende avviare opere (non soltanto edilizie) che comunque alterano l'aspetto urbanistico - territoriale e paesaggistico della zona non può avviare detti lavori con la sola concessione comunale ma, preliminarmente, deve ottenere il nulla - osta regionale sulla base del quale la Regione con propria deliberazione abbia sancito che quell'opera non comporta conseguenze di alterazioni apprezzabili sul territorio sia sotto il profilo strettamente paesaggistico che ambientale in senso lato.

Esistono normative specifiche in materia forestale (vedi in primissimo luogo le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" derivate dall'art 9 e 10 R.D. 3267/23) che disciplinano, tra l'altro, la materia del taglio dei boschi e dettano regole di controllo preventivo. Ove dette regole siano rispettate appare conseguente che il territorio boscato non potrà subire alterazioni di tipo stridente con le finalità del "vincolo Galasso" perché trattasi di attività

Il Regio Decreto n°3267 del 1923 c.d. “Legge Forestale” .

Ex art. 1 “ *Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione, che per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque*”.

Le finalità del R.D.L. n° 3267/1923, consistono dunque nel preservare i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico da forme di utilizzazione non corrette (riferite alla trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura, al governo e utilizzazione dei boschi, all’esercizio del pascolo), tali da far subire a detti terreni denudazioni, perdite di stabilità o turbative al regime delle acque”.

In sostanza il tema della difesa del suolo, con il perseguimento della stabilità del terreno e della regolare regimazione delle acque, è il perno intorno a cui ruota detto regio decreto del 1923.

Nei primi 23 articoli corrispondenti al Titolo I Sezione I, è data la definizione di vincolo idrogeologico e della sua diversificazione a seconda della tipologia del terreno che viene individuato da apposita cartografia prodotta dall’Istituto Geografico Militare con la descrizione dei confini dei terreni sottoposti a tale vincolo.

La Sezione I Capo II regolamentata dagli artt. 24 a 38, disciplina “le disposizioni penali e di polizia”¹⁴

operate sotto preventivo esame del Corpo Forestale dello Stato (vedi “martellata”) che é un organo specificamente tecnico e dunque in grado di inibire a priori danni antitetici alla buona conservazione ambientale. Va evidenziato che, le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” e la “legge Galasso” non sono due normative che possono integrarsi perfettamente ed essere applicate sempre in perfetta sintonia perché trattasi di due norme varate in tempi storici - ambientali diversi e soprattutto con finalità ben diverse se non addirittura opposte.

Le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” appartengono ad un concetto giuridico che vede il bosco come entità produttiva legnosa o comunque commerciabile e prevedono una gestione del territorio boscato sotto l’ottica precipua tali finalità ed ogni dettato é coerente con detta modulazione di fondo: conservare sì il bosco ma come realtà produttiva e commerciale senza risvolti pregiudiziali di carattere territoriale - ambientale a parte la tutela da un punto di vista idrogeologico per la stabilità dei versanti.

La legge 431/85 nasce con finalità antitetiche: i territori coperti da foreste e da boschi (come del resto tutti gli altri territori vincolati) sono tutelati non nel loro aspetto produttivo bensì nel loro aspetto paesaggistico - ambientale ed ecologico in senso lato. In altri termini si vuole tutelare il bosco non in quanto fonte di produzione di legno e legname ma, al contrario, in quanto bellezza paesaggistica e panoramica da un lato e bene biologico - ambientale dall’altro. Per la legge 431/85 il bosco non é legname ma natura, ecosistemi integrati complessi, componente primaria del paesaggio.

Il punto di dibattito concettuale é, naturalmente, l’individuazione di questo limite di confine.

Cfr. “ *Taglio dei boschi, prescrizioni di massima e “Legge Galasso”: emergenti problematiche applicative e di coordinamento*” del Magistrato Maurizio Santoloci. www.dirittoambiente.com.

¹⁴ **art. 24.** *Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l’applicazione dell’art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all’art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l’obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito*

art. 25. *In caso d’inosservanza dell’obbligo stabilito nell’articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta*

Il Codice Penale.

Le disposizioni del codice penale in ambito di tutela ambientale sono:

Art. 423 (Incendio). - *Chiunque, cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.*

Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). - *Chiunque, al di fuori delle*

giorni dalla diffida del Comitato , depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente del Comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Art.26. *Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti .*

Art.29. *Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.*

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

Art 30. *Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.*

Art 31. *I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17.*

Art.32. *Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10.*

Art 33. *Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del codice penale .*

Art 34. *Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguglio ed il limite stabiliti dal codice penale .*

Art.35. *Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispezzore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa.*

Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art. 28

Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera pena.

Art 36. *La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispezzore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.*

L'Ispezzore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena. Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.

Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'Ispezzore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.

Art.37. *Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale , non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo. Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.*

La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.

Art 38. *Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.*

ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.

Art. 425 (Circostanze aggravanti). - *Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso:*

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

Art. 449 (Delitti colposi di danno). - *Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile a trasporto di persone.

Art. 635 c.p. (Danneggiamento) - *Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309.*

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d' ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia ;

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli, 331 e 333;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all' esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell' articolo 625;

4) sopra opere destinate all' irrigazione;

5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

Art. 636 c.p. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) :

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da € 10 a € 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa da € 20 a € 206.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali, il fondo sia stato danneggiato il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da €. 51 a €. 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose) - *Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a €. 206.*

Art. 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)- *Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge, o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da €. 1.032 a €. 6.197.*

D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il cui titolo per esteso è: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si propone come un'unica legge organica che mira ad assicurare una tutela complessiva ed omogenea al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. La necessità della promulgazione di un'unica legge è scaturita da varie esigenze, legate in particolare alle ripercussioni negative (degrado, abbandono, scarsa tutela e valorizzazione dell'ambiente) che sul nostro immenso patrimonio ha avuto finora la mancanza di una norma unica, al processo di “decentramento” amministrativo degli organismi statali e ad alcune questioni irrisolte (come, ad esempio, le dismissioni di beni demaniali o il contrasto tra le esigenze di sviluppo urbanistico e la salvaguardia paesaggistica).

L. PROTOTIPO DI DENUNCIA DI REATO AMBIENTALE.

INTESTAZIONE UFFICIO

.....
.....
.....

**Al Sig. Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di**

Oggetto: Denuncia di reato a carico di....., nato
a..... il..... e residente a.....
via....., C.F.....

L'anno..... il giorno del mese di , noi sottoscritti
agenti.....

....., compiliamo il presente
atto per riferire quanto segue : alle ore di oggi, durante lo svolgimento del nostro servizio di vigilanza
per la prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale in c/da territorio
di..... abbiamo notato la persona sopra meglio generalizzata che.....

..... *Insospettiti, ci siamo avvicinati ed abbiamo
constatato che*.....

(si allega rilievo fotografico).

Poiché tale forma di attività è vietata dall'art..... riferiamo i superiori fatti
alla S.V. , in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 331 c.p.p. .

Con osservanza

GLI AGENTI VERBALIZZANTI

.....
.....

3.1. LE FONTI NORMATIVE.

Ai sensi dell'art.2 1° della L.353/2000 per incendio boschivo si intende *“un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”*.¹⁵

Il patrimonio boschivo nazionale è visto quale bene insostituibile per la qualità della vita e, per tale ragione, gli Enti competenti sono chiamati a svolgere in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle rispettive competenze nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

Le regioni a statuto speciale provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La legge 353/2000, infatti, ha riordinato le competenze Stato-Regioni, impostando le previsioni programmatiche di scadenze e adempimenti a carico delle Regioni e dello Stato (artt. 3 e segg.)¹⁶. Le regioni, nel recepire i principi di detta legge, hanno individuato dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, individuando le zone ad alto rischio e le altre aree in apposite planimetrie.

Nella programmazione sono state previste anche attività di educazione e informazione al fine di prevenzione, con l'integrazione dei programmi didattici nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione ambientale.

¹⁵ È evidente, dunque, che non si tratta di un modesto focolaio o di un fatto limitato, ma fa riferimento alla potenzialità offensiva e al fenomeno di dilagante diffusione dell'incendio; si potrebbe, infatti, anche trattare di appiccamento di incendio senza le conseguenze dovute ad una reale espansione. Il termine “suscettività ad espandersi” va dunque letto in quest'ottica che permette l'applicazione in capo all'incendiario del nuovo sistema sanzionatorio.

¹⁶ Prima dell'entrata in vigore della L. n° 353/2000, in Sicilia la materia boschiva ed antincendio era disciplinata dalla L.R. N°13/99 che ha modificato la precedente L.R. 16/96 concernente il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Da ultimo il D.P. n°38/2000 ha individuato i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

3.2. PRONTUARIO SUGLI INCENDI BOSCHIVI

VIOLAZIONE	SANZIONE
cagionamento d'incendio.	Reclusione da 3 a 7 anni (Art. 423 c.p.).
Cagionamento di un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui.	Reclusione da quattro a dieci anni. (Art. 423 bis 1° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000).
Se l'incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui è cagionato per colpa.	Reclusione da uno a cinque anni. (Art. 423 bis 2° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000).
Aggravante per il 1° e 2° comma dell'art. 423-bis del c.p. se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.	Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell'art. 423-bis del c.p. Le pene previste sono aumentate della metà. (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000).
Aggravante per il 1° e 2° comma dell'art. 423-bis del c.p. se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente	Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell'art. 423-bis del c.p. Le pene previste sono aumentate (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. 275/2000).
Cagionamento di pericolo d'incendio allo scopo di danneggiare la cosa altrui.	Reclusione da 6 mesi a 2 anni (Art. 424 c.p.). Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423 c.p. con pena ridotta da 1/3 alla metà. (Art. 424 c.p. modificato con L. n. 275/2000). Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis (Art. 424 c.p., comma 3, introdotto dalla L. 353\2000)
Incendio colposo considerato al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, per il, cagionamento, per colpa, di un incendio.	Reclusione da 1 a 5 anni (Art. 449 c.p. modificato con L. n. 275/2000).
Omissione colposa di collocazione ovvero rimozione o danneggiamento di apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione degli incendi.	Reclusione fino ad 1 anno e multa da €. 103,29 a €. 516,46 (Art. 451 c.p.).
Rifiuto del proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, in occasione di incendi nei boschi.	Arresto sino a 3 mesi e ammenda sino a €. 309,87 (R.D.L. n. 3267/1923 art. 33).
Violazione di norme di polizia Forestale. (L. 950/1967).	Sanzione da €. 51,65 a €. 516,46 (L. 950/1967 art. 3).
Bruciatura di stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali o senza il rispetto delle distanze previste (R.D. 773/1931 T.U.P.S. art.59).	Sanzione amministrativa da €. 516,46 a €. 3098,74 (R.D. n. 773/1931 T.U.P.S. art. 17 bis 1).
Violazione del divieto di mutare per quindici anni la destinazione urbanistica di aree boscate o pascoli percorsi dal fuoco, rispetto alla destinazione preesistente all'incendio; violazione del divieto per dieci anni di realizzare edifici, strutture ed infrastrutture finalizzati ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono altresì vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie	Demolizione delle opere realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie dall'incendio e ripristino dei luoghi a spese del responsabile. (Art. 10, comma 4 L. n. 353\2000). Ferme restando le conseguenze penali ed amministrative.

pubbliche.	
Mancata indicazione del vincolo di immutabilità di destinazione urbanistica negli atti (stipulati entro quindici anni dall'incendio) di compravendita di aree ed immobili situati in zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco.	Nullità dell'atto (Art. 10, comma 1 L. n. 353\2000).
Violazione del divieto di pascolo per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.	Sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a €. 30,99 e non superiore a €. 61,97 (Art. 10 comma 3 L. n. 353\2000).
Violazione del divieto di caccia per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.	Sanzione amministrativa non inferiore a €. 206,58 e non superiore a €. 413,17 (Art. 10 comma 3 L. n. 353\2000).
Violazione del divieto, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di compiere tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di un incendio.	Sanzione amministrativa da €. 1032,91 a €. 10329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso che il responsabile appartengano alle categorie individuate dall'art. 7 c. 3 e 6 della L. n. 353\2000. Nel caso che il responsabile sia esercente di attività turistiche, oltre alla sanzione è disposta la revoca della licenza, autorizzazione, o provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. (art. 10, commi 5, 6,7 L. n. 353\2000)
In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18 della L. n.349\1986, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo ed al suolo. (art. 10, comma 8 L. n. 353\2000).	

LEGENDA

ILLECITO AMMINISTRATIVO

ILLECITO PENALE

Come può constatarsi dalla superiore tabella, appare evidente che la maggior parte delle disposizioni ivi previste descrivono le fattispecie di illecito penale in ambito ambientale-forestale. Al fine di contestare le violazioni in questione, occorrerà trasmettere al Procuratore della Repubblica e agli organi di competenza la relativa denuncia a carico del trasgressore.

M. PROTOTIPO DENUNCIA DEL REATO DI INCENDIO BOSCHIVO

INTESTAZIONE UFFICIO
.....
.....
.....

**Al Sig. Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di**

Oggetto: Denuncia di reato a carico di....., nato
a..... il..... e residente a.....
..... via....., C.F.....
L'anno..... il giorno del mese di, noi sottoscritti
agenti.....
....., compiliamo il presente
atto per riferire quanto segue : alle ore di oggi, durante lo svolgimento del nostro servizio di vigilanza
per la prevenzione e repressione delle violazioni in materia di incendi boschivi in c/da
territorio di..... abbiamo notato la persona sopra meglio generalizzata che....
.....
..... *Insospettiti, ci siamo avvicinati ed abbiamo*
constatato che.....
.....
(si allega rilievo fotografico).
Poiché tale forma di attività è vietata dall'art..... riferiamo i superiori fatti
alla S.V. , in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 331 c.p.p. .

Con osservanza

GLI AGENTI VERBALIZZANTI
.....
.....

Per quanto riguarda le violazioni costituenti illeciti amministrativi ambientali, a seconda della categoria degli operatori verbalizzanti, già trattata, si fa riferimento al prototipo del verbale di contestazione se effettuati dal personale appartenente al primo gruppo ovvero al prototipo del verbale di riferimento per il personale del secondo gruppo.

CAP.4. TUTELA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

4.1. LE FONTI NORMATIVE.

La tutela della pesca nelle acque interne è regolata da:

- il **R.D. n° 1486 del 1914** che approva il **regolamento per la pesca fluviale e lacuale**.
- il **R.D. n° 1604 del 1931**, che costituisce il **T.U. delle leggi sulla pesca** .

Del **R.D. n° 1486/1914** si riportano gli articoli più indicativi:

Art.2 . *Le disposizioni sulla pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali e dei fossi che sboccano in mare con foce libera, cessano di avere vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci con le salse.*

Art.7 . *E' vietato collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.*

Art.10 . *I pesci freschi, indicati nell'art. 13, quand'anche durante i periodi di divieto ivi stabiliti siano stati legittimamente presi con la canna, non possono essere oggetto di compravendita, e nemmeno di smercio nei pubblici esercizi, eccettuati i primi tre giorni dell'inibizione di pesca.*

Art.11 . *E' proibita la pesca con la dinamite e con le altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.*

E' pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi. E' inibita altresì, nelle acque pubbliche, o nelle acque private che siano collegate con quelle, e nelle corrispondenti rive la detenzione della dinamite e di tutte le altre materie su indicate.

Art.13 . *Salva ogni eccezione prevista ne presente regolamento è vietata nelle acque pubbliche, e nelle private che siano collegate con quelle, la pesca dei seguenti animali:*

trota di lago, dal 16 ottobre al 16 gennaio;

carpione, dal 1 dicembre al 31 gennaio, e dal 1 aprile al 31 luglio;

trota di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio;

Coregono dal 15 dicembre al 15 gennaio;

Temolo, dal 1 marzo al 31 maggio;

pesce persico, dal 1 al 31 maggio;

Tinca, dal 1 al 30 giugno;

carpa dal 1 al 30 giugno;

Agone, Alosa, cheppia, Sardena dal 15 maggio al 15 giugno;

gambero, dal 1 aprile al 30 giugno.

I suddetti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali

freschi delle qualità e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi.

Art.16 . *Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici devono avere raggiunte, perché la pesca, la compravendita e la detenzione , e lo smercio nei pubblici esercizi, non me siano vietati ai sensi dell'art. 3 della legge sulla pesca, sono le seguenti:*

trota di lago, cm. 30;

carpione, cm 15;

trota di fiume, cm 18;

coregono, cm 30;

temolo, cm 18;

pesce persico, cm 15;

tinca cm 20;

carpa cm 30;

Agone, Alosa, Cheppia, Sardena, cm 15;

Gambero, cm 7.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna codale e quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

Del **R.D. n°1604/1931** si riportano i seguenti articoli:

Art. 6. *È proibita la pesca con la dinamite e altre materie esplodenti, nonché con l'uso della corrente elettrica ¹⁷ come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi. In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico¹⁸.*

Art. 7. *E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro ¹⁹.*

Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

¹⁷ La proibizione dell'uso della corrente elettrica è stato disposta dall'art. I del R.D. L. 11 aprile 1938. n, 1183.

¹⁸ Comma aggiunto dall 'art. un. D. L. vo 19 marzo 1948, n. 735. Le attribuzioni del Ministero della marina mercantile sono state trasferite alle amministrazioni provinciali sentita lo capitaneria di porto (art. 4, D. P. R. 13 luglio 1954, n. 747).

¹⁹ Comma così sostituito dall'art. 4, L. 20 marzo1940, n. 364.

Art. 22. ²⁰ Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante. Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del Laboratorio centrale d'idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

22 bis. ²¹ I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato A al T.U. delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento. Per le persone fino a 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Le persone che abbiano superato il diciottesimo anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età. Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

Art. 22 ter. - ²² La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente art. 22 bis - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente art. 22 bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio I.G. E., Roma, concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e

²⁰ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 433 (Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne).

²¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 433. Il presente articolo, così come l'art. 22 ter, deve essere messo in relazione con la normativa regionale del caso, a seguito dell'attuazione della L. 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario).

²² Articolo aggiunto dall'art. 3 R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183, e così sostituito dall'art. 1 L. 20 marzo 1968, n. 433.

soprattassa. Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6. Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi. Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate. Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca. A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

Art. 30. *La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale, ai carabinieri, alla guardia di finanza, al personale delle capitanerie di porto, della marina e della aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti*²³.

Art. 31. *Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666²⁴, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.*

Art. 32. *Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo, visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.*

²³ Ora Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 52, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. In specifico, l'art. 7 del D. P.R. 13 luglio 1954, n. 747 così recita: «Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'art. 30 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunciarsi all'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione. «Agli agenti che le amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.p.» (si veda ora, l'art. 57 c.p.p.1988).

²⁴Ora art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773.

4.2. PRONTUARIO DELLE SANZIONI PREVISTE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

A fini riassuntivi, per quanto riguarda le superiori attività di pesca nelle acque interne, si riporta il prontuario delle sanzioni previste raccolte ed ordinate per argomento (fauna, luoghi, documenti, mezzi, tempi, e modi) :

	Violazione	Sanzione	Sequestro
FAUNA			
Commerciava o trasportava pesci destinati al consumo che non raggiungevano determinate dimensioni	T.U. 1604/931 artt. 5 – 33	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Raccoglieva o commerciava pesci storditi o uccisi con: dinamite- materie esplodenti- uso di corrente elettrica – sostanze tossiche	T.U. 1604/931 Artt. 6 comma 2 33 comma 3	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Pescava pesce novello nei tempi vietati per scopi scientifici o di piscicoltura, senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni	R.D. 1486/914 Artt. 17-32	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
LUOGHI			
Esercitava la pesca smuovendo il fondo delle acque	R.D. 1486/914 Artt. 7-27 T.U. 1604/931 Artt. 7-33	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca occupando i posti abusivamente	R.D. 1486/914 Artt. 12-31	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca occupando posti abbandonati ma segnalati.	R.D. 1486/914 Artt. 12-31	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca collocando apparecchi da pesca ad una distanza da un altro, minore del doppio della lunghezza del più grande degli apparecchi	R.D. 1486/914 Artt. 12-31	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)

Esercitava la pesca vietata dalle autorità (indicare gli estremi dell'ordinanza che dispone il divieto)	R.D. 1486/914 Artt. 15-32	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Non osservava le disposizioni impartite per l'esercizio della pesca nelle acque di proprietà privata in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico e del mare	T.U. 1604/931 Artt. 4-38	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca prosciugando i corsi d'acqua	T.U. 1604/931 Artt. 7-33 R.D. 1486/914 Artt. 7-27	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca senza il consenso del proprietario o possessore o concessionario	T.U. 1604/931 Art. 33	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca prosciugando i bacini d'acqua (divergendoli, ovvero ingombrandoli o occupandoli con opere stabili (muri-ammassi di pietra-dighe-arginelli- chiuse)	T.U. 1604/931 Artt. 7-33 R.D. 1486/914 Artt. 7-27	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
DOCUMENTI			
Contravveniva alle prescrizioni date nelle concessioni di derivazione d'acqua	T.U. 1604/931 Artt. 10-36	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Non previsto
Non osservava le prescrizioni ordinate nella concessione di derivazione d'acqua	T.U. 1604/931 Artt. 10 36 comma 2	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Non previsto
Esercitava il mestiere di pescatore senza documenti all'uopo prescritti	T.U. 1604/931 Artt.20-37	Min 5,16 Max 34,60 M.R. 10,32	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca nelle acque dolci senza licenza pur avendola conseguita	T.U. 1604/931 Art. 37	Min 2,07 Max 5,16 M.R. 2,07	Non previsto
Esercitava la pesca sprovvisto di licenza	T.U. 1604/931 Art. 37	Min 10,32 Max 20,66 M.R. 6,97	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
MEZZI			
Esercitava la pesca con uso di corrente elettrica	T.U. 1604/931 Art. 6 comma 1 33 comma 3		Penale (mezzi di pesca e pescato)
Esercitava la pesca gettando o infondendo nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o	T.U. 1604/931 Art. 6 comma 1 33 comma 3		Penale (mezzi di pesca e pescato)

uccidere i pesci e gli animali acquatici			
Deteneva nelle acque pubbliche o in quelle private collegate con le pubbliche o nelle corrispondenti rive dinamite.	R.D. 1486/914 Art. 11 comma 1 33 comma 3 c.p. art. 679 (detenzione illegale di esplosivo)		Penale (mezzi di pesca e pescato)
Deteneva nelle acque pubbliche o in quelle private collegate con le pubbliche o nelle corrispondenti rive materie esplodenti.	R.D. 1486/914 Art. 11 comma 1 33 comma 3 c.p. art. 679 (detenzione illegale di esplosivo)		Penale (mezzi di pesca e pescato)
Deteneva nelle acque pubbliche o in quelle private collegate con le pubbliche o nelle corrispondenti rive sostanze atte ad intorpidire stordire o uccidere i pesci	R.D. 1486/914 Art. 11 comma 1 33 comma 3 c.p. art. 679 (detenzione illegale di esplosivo)		Penale (mezzi di pesca e pescato)
Esercitava la pesca con reti non consentite	R.D. 1486/914 artt. 9-29 T.U. 1604/931 art.34	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca con attrezzi non consentiti	R.D. 1486/914 artt. 9-29 T.U. 1604/931 art.34	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca con reti o altri ordigni ad una distanza di mt. 40 da scale di monta.	R.D. 1486/914 artt. 9-29 T.U. 1604/931 art.34	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca con reti o altri ordigni ad una distanza minore di mt. 40 da graticci delle macchine idrauliche	R.D. 1486/914 art.8 T.U. 1604/931 art.34	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca con reti o altri ordigni ad una distanza minore di mt. 40 da sbocchi dei canali.	R.D. 1486/914 art.8 T.U. 1604/931 art.34	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca con reti o altri ordigni ad una distanza minore di mt. 40 da cascate	R.D. 1486/914 art.8 T.U. 1604/931 art.34	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca con reti o altri ordigni ad una distanza minore di mt. 40 da arcate dei ponti e dai mulini a monte di questi.	R.D. 1486/914 art.8 T.U. 1604/931 art.34	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
TEMPI			
Esercitava la pesca con mezzi consentiti ma in epoca di divieto	R.D. 1486/914 art.9-29	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca dei seguenti pesci in tempi non consentiti	R.D. 1486/914 art.13-29 T.U. 1604/931 art.34	Min 20,66 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)

MODI			
Esercitava la pesca collocando reti o apparecchi fissi o mobili attraverso il fiume..... (indicare il nome)	T.U. 1604/931 artt. 7 -33 comma 3	Min 51,65 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 35 R.D. N°1486/914)
Esercitava la pesca collocando reti o apparecchi fissi o mobili attraverso il torrente..... (indicare il nome)	T.U. 1604/931 artt. 7 -33 comma 3	Min 51,65 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 35 R.D. N°1486/914)
Esercitava la pesca collocando reti o apparecchi fissi o mobili attraverso il canale..... (indicare il nome)	T.U. 1604/931 artt. 7 -33 comma 3	Min 51,65 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 35 R.D. N°1486/914)
Esercitava la pesca collocando reti o apparecchi fissi o mobili attraverso il corsi d'acqua o bacini di acque dolci o salse	T.U. 1604/931 artt. 7 -33 comma 3	Min 51,65 Max 103,29 M.R. 34,60	Amministrativo possibile (art. 35 R.D. N°1486/914)
Esercitava la pesca con dinamite o altre materie esplodenti o con l'uso di energia elettrica. Immissioni nelle acque di sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere pesci	T.U. 1604/931 artt. 6 -33 comma 3	Congiuntamente o alternativamente: arresto da gg.10 a 6 mesi e/o ammenda da €. 51,65 a £.206,58.	
		LEGENDA	
		ILLECITO AMMINISTRATIVO	
		ILLECITO PENALE	

**N. PROTOTIPO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PESCA NELLE
ACQUE INTERNE.**

INTESTAZIONE UFFICIO
.....
.....

**VERBALE DI CONTESTAZIONE
(Norme sulla pesca nelle acque interne)**

L'anno..... addi..... mese di..... in località..... alle
ore..... noi sottoscritti.....

Agenti di P.Gin servizio in vigilanza ittica nelle acque
interne, abbiamo accertato che :

il sig.....nato a.....il.....e
residente ain via.....n°.....identificato
a mezzo.....n°.....rilasciato da.....
n°.....

.....Ha violato gli articoli della legge
sotto indicata:

() R.D. N° 1486/914 ARTT.....

() T.U. N° 1604/931 ARTT.....

()

Al momento della contestazione della violazione, il trasgressore ha dichiarato
spontaneamente:.....

Si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto in triplice copia di cui una è trasmessa alla competente
provincia regionale..... , una da conservare ai propri atti e una consegnata al sig.....

La parte
.....

I verbalizzanti
.....

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto..... in servizio
presso..... ho notificato-contestato il presente verbale al
sopraccitato trasgressore consegnandone copia nelle mani di.....
.....li.....

Il notificato
.....

Il notificante
.....

Modalità di estinzione : è ammesso il pagamento in misura ridotta (L. 689/81) di €..... entro gg. 60
dalla contestazione o notificazione della violazione . La predetta somma dovrà essere versata sul
C/C POSTALE N° INTESTATO A : PROVINCIA REGIONALE DI
.....

L'attestazione di pagamento deve essere inviata a questo comando entro gg. 60 dalla contestazione e
notificazione del presente verbale.

Entro gg. 30 dalla contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può fare pervenire scritti
difensivi e documenti, nonché essere sentito dalla seguente autorità: sig. Presidente della Provincia Regionale di
.....

O. *PROTOTIPO DEL VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.*

INTESTAZIONE UFFICIO

.....
.....

**Verbale di sequestro amministrativo
(Norme sulla pesca nelle acque interne)**

L'anno..... addi..... mese di..... in località..... alle
ore..... noi sottoscritti

.....
.....

Agenti di P.G. in servizio in vigilanza ittica nelle acque interne, abbiamo accertato che :

il sig.....nato a.....il.....e
residente ain via.....n°.....identificato
a mezzo:.....n°.....rilasciato da.....
n°.....

Ha pertanto violato gli articoli della legge sotto indicata:

- () R.D. N° 1486/914 Artt.....
- () T.U. N° 1604/931 Artt.....
- ()

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 della L. 689/81, abbiamo proceduto al sequestro cautelare delle seguenti cose:.....
.....
.....

Il presente verbale unitamente alle cose sequestrate, sarà consegnato alla provincia regionale di.....

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, sottoscritto dagli agenti verbalizzanti e dalla parte a cui si rilascia copia.

La parte

.....

I verbalizzanti

.....
.....

L'interessato può anche immediatamente proporre opposizione al sig. Presidente della Provincia Regionale di..... con atto esente da bollo.

P. PROTOTIPO DEL VERBALE DI SEQUESTRO PENALE

INTESTAZIONE UFFICIO

.....
.....

**Verbale di sequestro penale
(per violazione norme sulla pesca nelle acque interne)**

L'anno..... addi..... mese di..... in località..... alle
ore..... noi sottoscritti.....

Agenti di P.G. in servizio in vigilanza ittica nelle acque interne, abbiamo accertato che :

il sig.....nato a.....il.....e
residente ain via.....n°.....identificato
a mezzo.....n°.....rilasciato da.....

n°..... Esercitava la pesca come indicato dalle caselle segnate con la "x" :

con dinamite;

con uso della corrente elettrica;

gettava o infondeva nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

Rilevata pertanto la seguente violazione:

art..... 6 comma R.D. N° 1604/931, abbiamo proceduto al sequestro delle seguenti cose :

.....
.....
.....

La persona a carico della quale il sequestro è stato operato, è stata resa edotta della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il presente verbale unitamente alle cose sequestrate, sarà messo a disposizione del sig. Pubblico Ministero.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che unitamente alla parte viene riletto, confermato e sottoscritto e copia del quale viene consegnata all'interessato.

La parte

.....

I verbalizzanti

.....

.....

I prototipi N-O-P suddetti, si riferiscono al personale vigilante appartenente al primo gruppo²⁵ che ha le attribuzioni di P.G..

Al personale del secondo gruppo che ha solo le attribuzioni di P.S. è concesso, nell'adempimento delle attività di vigilanza, procedere alla redazione del verbale di riferimento da inviare all'Ente competente per la irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste.

I vigilanti appartenenti al secondo gruppo oltre alla redazione del verbale di riferimento potranno assumere informazioni, eseguire rilievi segnaletici, descrittivi e

²⁵ Tali attribuzioni specifiche (solo in materia di tutela della pesca e delle acque interne) sono conferite anche ai Rangers D'Italia (riconosciuti dal D.P.R. n°296 del 30.03.1982) ai quali è attribuita la qualifica di P.G. in detta attività di controllo ai sensi dell'art. 31 del R.D. 1931 N°1604.

fotografici ed effettuare operazioni tecniche di misurazione ecc..

Il sequestro amministrativo e il sequestro penale potranno essere effettuati nei confronti del trasgressore solo se detto personale è assistito dai Corpi di Polizia Istituzionale all'uopo chiamati ad intervenire.

CAP.5. ADEMPIMENTI DELLA RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE

A questo punto della trattazione occorre soffermarsi sugli adempimenti della Unità Operativa del Servizio XI – Ripartizione Faunistico–Venatoria ed Ambientale in ossequio alla L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare all’art. 10 della stessa ove al 1° comma è previsto che *“Le Ripartizioni Faunistico Venatorie vigilano sull’applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonché su quelle che regolano l’attività venatoria sul territorio di competenza”*.

Dopo aver distinto gli addetti alla vigilanza venatoria in due gruppi²⁶, occorre precisare che, gli adempimenti posti in essere dalla R.F.V.A., si diversificano a seconda se le infrazioni sono state rilevate dagli addetti alla vigilanza appartenenti al primo o al secondo gruppo.

Il personale del primo gruppo, infatti, potrà notificare le violazioni commesse direttamente al contravventore mediante il verbale di contestazione di cui al prototipo A contenente l’avviso di pagamento in misura ridotta con accluso il prospetto dimostrativo per il calcolo analitico della sanzione pecuniaria di cui al prototipo B.

Il secondo gruppo, invece, dovrà limitarsi a notificare al contravventore le violazioni commesse avvalendosi dei verbali di riferimento di cui ai prototipi G – H – I – a seconda se le infrazione siano state elevate rispettivamente dalle guardie giurate, dalle guardie venatorie volontarie, dalle guardie ambientali, ovvero da guardie venatorie ed ambientali in servizio coordinato dalla R.F.V.A. .

Ne consegue che i verbali elevati dal personale appartenente al primo gruppo, producono effetti giuridici già dalla contestazione e notificazione della violazione nei confronti del contravventore e la R.F.V.A. dovrà verificare ex art. 14 della L.689/81, l’esatto procedimento di contestazione e notificazione effettuata, in caso contrario, provvederà d’ufficio a ricontestare e rinotificare le violazioni al contravventore e ai sensi dell’art. 18 della stessa legge ad applicare le direttive fissate dal suddetto articolo che consente al contravventore entro il termine di trenta giorni dalla data di

²⁶ - **personale che dispone delle attribuzioni di P.G.** per espressa disposizione di legge a cui fanno capo i corpi organizzati militarmente di natura istituzionale (Guardie Forestali della Regione Siciliana - Guardie addetti ai Parchi Regionali –Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza-Guardie Esecutive della Provincia Regionale ecc...);
- **personale che non dispone delle attribuzioni di P.G.** per espressa disposizione di legge (Guardie Giurate - Guardie di Società Miste - Guardie Venatorie delle Associazioni Volontarie - Guardie delle Associazioni Ambientali, ecc..) .

contestazione o notificazione della violazione, di presentare alla R.F.V.A. scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

La R.F.V.A., esaminati i ricorsi e la documentazione allegata o sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, disporrà con atto amministrativo²⁷, qualsiasi provvedimento che ritenga di dover adottare.

Il contravventore come già precisato, entro trenta giorni dalla notificazione-contestazione, potrà opporsi al verbale di contravvenzione, ovvero entro i sessanta giorni dovrà procedere al pagamento della sanzione prevista.

Tuttavia anche se il personale appartenente al primo gruppo può contestare e notificare la contravvenzione al trasgressore direttamente con verbale di contestazione e prospetto dimostrativo del calcolo delle sanzioni pecuniarie applicando il pagamento in misura ridotta, la R.F.V.A che sovrintende alla corretta applicazione delle leggi in materia venatoria ex. Art 10 L.R. 33/97, potrà rimodulare il verbale già contestato con invito bonario da notificarsi al contravventore.

Il controllo della R.F.V.A. si basa principalmente sulla valutazione dell'eventuale recidiva, nonché del comportamento del contravventore che si sia prodigato o meno all'eliminazione delle conseguenze dannose del proprio operato ai sensi dell'art.11 della L. 689/81 secondo cui *“nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle condizioni economiche”*.

In sintesi, il contravventore che ha violato la legge per la prima volta (non recidivo) e che nonostante la violazione abbia assunto un comportamento positivo

²⁷ Ai fini della **validità di detto atto della P.A. esso dovrà contenere** :

- 1. l'intestazione** dell'Ufficio che ha emanato l'atto;
- 2. il preambolo** in cui sono indicate le norme di legge in base alle quali l'atto è stato adottato, nonché le attestazioni degli atti preparatori e gli articoli delle leggi violate;
- 3. la motivazione** con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano l'adozione dell'atto (ovvero valutazioni di legittimità e di merito sulla accettabilità o meno delle controdeduzioni presentate dal contravventore a difesa delle proprie ragioni);
- 4. il dispositivo** che rappresenta la parte precettiva dell'atto amministrativo adottato dall'Ufficio, che dispone l'accettazione o rigetto del ricorso, ovvero l'accettazione parziale con l'ingiunzione delle sanzioni limitata alle violazioni ritenute fondate .

Si rammenta che, a seconda dei casi, il dispositivo dell'atto amministrativo potrà disporre eventuali sequestri, dissequestri, provvedimenti accessori sanzionatori....);

5. il luogo;

6. la data;

7. la Sottoscrizione del Responsabile del Procedimento ;

8. Ai sensi della L. 241/90 sulla trasparenza del procedimento amministrativo e della L.R. siciliana n°10/91, l'atto amministrativo dovrà contenere oltre che, l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, anche l'individuazione e la comunicazione del **nominativo del responsabile del procedimento**, al fine di consentire agli interessati, di conoscere l'identità del responsabile del procedimento, di controllarne l'operato e di potere positivamente esercitare il diritto di accesso;

9. I termini entro i quali sia possibile presentare eventuale **ricorso in opposizione**.

per la eliminazione del danno causato, senza dubbio potrà usufruire dell'ammissione del pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi del combinato disposto ex artt. 11 e 16 L.689/81. Se il contravventore, viceversa, è recidivo (distinguendo la recidività semplice, aggravata o reiterata come già precisato) e/o si rende responsabile di un comportamento negativo e dannoso, certamente non usufruirà del privilegio del pagamento in misura ridotta e, pertanto, ex art. 10 della L.689/81 la R.F.V.A. potrà a sua discrezione, irrogare la sanzione pecuniaria raddoppiando, triplicando, quadruplicando ecc...il minimo, tenendo conto però che *"... Il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo"*.

Gli adempimenti amministrativi della R.F.V.A. inerenti al servizio contenzioso, nella gestione delle applicazione delle sanzioni amministrative in materia venatoria, sono ispirati ai criteri e ai principi dettati dalla L. 689/81. Detti criteri e principi sono contenuti nella prima e seconda sezione del capo primo della succitata legge, dall'articolo 1 fino all'art. 29.

Il procedimento amministrativo.

L'incameramento dei verbali di contestazione da parte degli organi di vigilanza venatoria nei confronti del trasgressore nel registro del protocollo della Unità Operativa del Servizio XI - R.F.V.A., segna l'inizio del procedimento amministrativo al quale seguono gli adempimenti d'ufficio, consistenti nell'applicazione delle sanzioni previste.

Gli ufficiali o agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria e tutti i funzionari, ufficiali o agenti di P.S., ai quali spettano i poteri ed i compiti previsti dagli artt. 28 e 29 della legge n° 157/92, dovranno inviare il verbale di contestazione, con l'indicazione della somma da pagare quale sanzione amministrativa, unitamente al prospetto dimostrativo ed all'eventuale processo verbale di sequestro, con comunicazione immediata, al Dirigente responsabile della Ripartizione Faunistico-Venatoria ed Ambientale della provincia ove è stata commessa l'infrazione, quale Autorità Amministrativa competente per territorio.

Sempre al Dirigente responsabile della R.F.V.A. dovrà essere inviata la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa o il rapporto con la prova dell'eseguita contestazione o notificazione.

Nei casi in cui la Legge Regionale n° 33/97 prevede anche il ritiro del tesserino e nell'ipotesi di esercizio della caccia in forma diversa da quella prevista dall'art. 17 della citata legge regionale che comporta, a mente dell'art. 31, comma 1°, lett.a) della legge n° 157/92, la sospensione della licenza di caccia, gli organi accertanti daranno immediata comunicazione al Dirigente responsabile della

R.F.V.A. competente per territorio per l'adozione dei consequenziali provvedimenti.

In caso di sequestro di fauna selvatica, viva o morta, questa verrà consegnata alla R.F.V.A. competente per territorio, provvedendo alla liberazione se la fauna sequestrata in campagna è viva e risulta liberabile, dando atto della consegna o della liberazione in apposito verbale, ai sensi del comma 4° dell'art. 28 della Legge 11 febbraio 1992, n°157.

La R.F.V.A. appena ricevuta la comunicazione del verbale di contestazione, provvederà sull'eventuale recidività²⁸ del trasgressore come desunta dallo schedario anagrafico generale dei titolari di licenza di caccia (art. 8, comma 2°, lett. G ed art. 13, comma 1°, lett. I della Legge Regionale n° 33/97).

Il Dirigente responsabile della R.F.V.A. provvederà a tutte le incombenze connesse agli adempimenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n° 689.

Tutti i provvedimenti adottati dal Dirigente responsabile della R.F.V.A. dovranno essere portati a conoscenza di tutte le altre Unità Operative del Servizio XI - Ripartizioni Faunistico-Venatorie ed Ambientali.

Nel caso di cacciatori provenienti da altre regioni, comunicherà i provvedimenti adottati anche agli Enti competenti e al gruppo di lavoro dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.

Nell'ipotesi di sussistenza della recidiva, il Dirigente Responsabile della R.F.V.A. provvederà a notificare apposito verbale di contestazione della recidiva al trasgressore entro gg. 60 dalla data dell'accertamento della violazione contestata o notificata; notificherà cioè apposito verbale di contestazione per la differenza fra la sanzione prevista in caso di recidiva e la sanzione precedentemente contestata.

Il Dirigente Responsabile della R.F.V.A. provvederà inoltre a comminare – ove prevista - la pena accessoria del ritiro del tesserino regionale per il periodo stabilito con ordinanza ingiunzione da notificare al trasgressore e da trasmettere per l'esecuzione al Comune di competenza ove è stata l'infrazione.

Il ritiro per i cacciatori residenti nella Regione Siciliana dovrà essere eseguito dal Sindaco del comune di residenza del trasgressore, incaricato, altresì, della restituzione dello stesso tesserino al termine del periodo di ritiro, o della consegna del tesserino relativo alla successiva stagione venatoria ove l'arco temporale durante il quale il tesserino regionale deve essere ritirato superi la stagione venatoria. In quest'ultimo caso, procederà comunque all'invio alla R.F.V.A. del tesserino ritirato al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 31, comma 6°,

²⁸ E' da puntualizzare che si è in presenza di recidiva allorquando venga reiterata "nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva" la medesima violazione (infrazione) sanzionata dall'art. 32 della L.R. n°37/97 commi 1,2,3,4,5, ed in caso di violazione sanzionata dall'art. 30, comma 1° lettera a),b),c),d), e), f), g), h), queste ultime reiterate negli ultimi cinque anni.

secondo periodo.

Il Sindaco, inoltre, resta obbligato a dare comunicazione dell'avvenuto ritiro e della successiva restituzione e consegna del tesserino regionale.

Relativamente ai cacciatori provenienti da altre regioni, il Dirigente Responsabile della R.F.V.A. notificherà il provvedimento di ritiro al trasgressore ed agli Enti preposti per la sua esecuzione; copia del provvedimento dovrà pervenire al Servizio XI dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Il Dirigente Responsabile della R.F.V.A. provvederà altresì, ad effettuare le comunicazioni al Questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore, previste dal comma 5° dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n°157.

Ciascuna R.F.V.A. nelle more della informatizzazione del settore, dovrà comunicare la notizia dell'avvenuta contestazione ricevuta dagli organi accertanti, a tutte le altre Unità Operative del Servizio XI - Ripartizioni Faunistico-Venatorie ed Ambientali, in modo da assicurare il continuo aggiornamento delle notizie sui cacciatori trasgressori recidivi, relative a tutti i cacciatori residenti nella Regione siciliana, nonché ai cacciatori di altre regioni ammessi all'esercizio venatorio nell'isola.

Le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative.

Le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative, da imputarsi al cap. 2306 del Bilancio della Regione Siciliana, in base alla direttiva del 03.07.1998 disposta dall'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, ha chiarito che il versamento delle somme dovute per trasgressione alle norme sulla tutela della fauna deve essere effettuato secondo le seguenti modalità, utilizzando l'apposita modulistica:

- 1) versamento diretto allo sportello dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio riscossione dei tributi e delle entrate (Mod.23 – Modul. Finanze Riscoss. 23F);
- 2) versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, sui c/c postali per ciascun ambito;
- 3) versamento mediante delega bancaria (mod. 23 Modul. Finanze Riscoss. 23F).

In tutti e tre i casi dovrà essere indicato il concessionario del servizio di riscossione, i dati anagrafici completi, il codice fiscale del contravventore, il codice fiscale alfanumerico, attribuito all'organo accertante, gli estremi –anno,numero-dell'atto, il codice tributo 759T, la descrizione "Ammende alle norme sulla protezione della selvaggina" e l'importo.

Sarà cura del contravventore trasmettere a dimostrazione dell'avvenuto pagamento una delle due copie dell'indicato Mod. 23 – Mod. Finanze Riscoss. 23F

in suo possesso, in caso di pagamento diretto o con delega bancaria al concessionario, ovvero la parte del bollettino di c/c postale recante la dicitura "Attestazione" in caso di versamento diretto mediante il servizio postale.

5.1. MODULISTICA INERENTE GLI ADEMPIMENTI DELLA R.F.V.A.

A questo punto della trattazione occorre soffermarsi sugli atti della P.A. che danno corso al procedimento amministrativo di notifica e contestazione delle violazioni a carico dei contravventori e dei pedissequi atti amministrativi finalizzati all'incameramento delle sanzioni pecuniarie irrogate.

Gli atti di cui sopra si concretizzano nei sottoelencati modelli :

- MOD.1. INVITO BONARIO CON PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL CALCOLO DELLA SOMMA DA PAGARE;**
- MOD.2. ORDINANZA DI INGIUNZIONE;**
- MOD.3. ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE;**
- MOD.4. ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE PARZIALE;**
- MOD.5. ORDINANZA DI RIGETTO DELLE MEMORIE DIFENSIVE E CONSEGUENTE INGIUNZIONE;**
- MOD.6. ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A RISCOUTERE LE SOMME DOVUTE DAL CONTRAVVENTORE EX. ART.28 L.689/81;**
- MOD.7. ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LA CONTESTAZIONE E LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EX. ART 14 L.689/81.**
- MOD.8. ORDINANZA CHE DISPONE IL PAGAMENTO RATEIZZATO CONCESSO AL CONTRAVVENTORE EX. 26 L.689/81.**
- MOD.9. ORDINANZA DI INCAMERAMENTO DELLA SANZIONE E DISSEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI MEZZI DI CACCIA.**
- MOD.10. ORDINANZA DI INGIUNZIONE E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DEL RITIRO-SOSPENSIONE DEL TESSERINO VENATORIO REGIONALE.**

MOD.1. INVITO BONARIO CON PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL CALCOLO DELLA SOMMA DA PAGARE.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI – “FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE”
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....

.....li,

Prot. n°..... Pos.....
OGGETTO : NOTIFICA VERBALE N°.....
Del.....

Al.....
.....
.....

Si notifica il verbale di cui all'art. 28, comma 5° della Legge 11.02.1992 n° 157 per infrazione della L.R. 01.09.1997 N° 33, art..... e/o della L. 11.02.1992 n° 157, art.....

La S.V. in conseguenza di quanto sopra è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa secondo il prospetto dimostrativo allegato al presente atto. Il pagamento in misura ridotta per l'importo complessivo di €..... deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della presente.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato, la S.V. non beneficerà della riduzione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 della L. 689/81.

Entro 30 gg. dalla contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire alla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di..... scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale n°..... al concessionario del Servizio di Riscossione- Ambito di ;oppure con versamento diretto allo sportello del Concessionario del Servizio di Riscossione di..... (Mod. 23 – Modul. Finanze Riscoss. 23F) o mediante delega bancaria, indicando il codice fiscale della S.V. , il codice alfanumerico..... attribuito a questa R.F.V.A. , gli estremi – anno e numero – del verbale sopra riportato, il Codice Tributo 759T, la descrizione “Ammende alle norme sulla protezione della selvaggina”.

A pagamento effettuato dovrà essere consegnata a questo ufficio, entro il termine di 10 giorni l'attestazione rilasciata dall' ufficio postale ovvero la ricevuta rilasciata dal Concessionario o dalla Banca Delegata.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

PROSPETTO DIMOSTRATIVO per violazioni legge sulla caccia commesse da..... nato a prov. (.....), il come da relativo verbale di cui all'art. 28 comma 5° della L. 11.02.1992 n°157 .

La somma da pagare in misura ridotta, è stata determinata in armonia al disposto degli artt. 8 e 16 della L. 24.11.1981, n° 689 come specificato :

VALUTAZIONE COMPARATIVA

Cumulo delle sanzioni previste per le violazioni commesse :

Estremi norma violata		Sanzione prevista		Più favorevole al trasgressore	
L. 33/97 Art.....	L. 157/92 Art.....	Minimo	Massimo	Doppio del minimo	Terzo del massimo
		€.....	€.....	€.....	€.....
Sommano €.....					

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

.....

MOD.2. ORDINANZA DI INGIUNZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

UFFICIO CONTENZIOSO

ORDINANZA N° DEL.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il verbale di contravvenzione del..... elevato dai.....
..... per violazione agli artt..... contestato al
sig..... nato a
..... residente in via..... n°
C.F..... per aver.....
.....
.....

VISTA la L. 11.02.92 N° 157, sui principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

VISTA la L.R. 01.09.97 N° 33, sulle disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 31.08.98 N° 15, sulle disposizioni di modifiche alla L.R. 01.09.97 N° 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 08.05.01 N° 7, nelle disposizioni di integrazione alla L.R. 01.09.97 N° 33, in materia di protezione, tutela ed incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio;

VISTA la L. 24.11.98 N° 689, sulle modifiche al sistema penale;

VISTO il calendario venatorio vigente ;

CONSIDERATO che il trasgressore ha violato gli artt..... della L.R.....
.....
.....

ORDINA E INGIUNGE

Per i motivi esposti, al sig..... nato a
..... il..... domiciliato e residente a.....
via..... n°..... di pagare, quale sanzione amministrativa per violazione commessa la somma di euro (.....) oltre le spese di notifica della presente ordinanza, come a tergo indicato nella relativa distinta.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale n°..... al concessionario del Servizio di Riscossione- Ambito di

oppure con versamento diretto allo sportello del Concessionario del Servizio di Riscossione di..... (Mod. 23 – Modul. Finanze Riscoss. 23F) o mediante delega bancaria, indicando il codice fiscale della S.V. , il codice alfanumerico..... attribuito a questa R.F.V.A. , gli estremi – anno e numero – del verbale sopra riportato, il Codice Tributo 759T, la descrizione "Ammende alle norme sulla protezione della selvaggina".

A pagamento effettuato dovrà essere consegnata a questo ufficio, entro il termine di 10 giorni l'attestazione rilasciata dall' ufficio postale ovvero la ricevuta rilasciata dal Concessionario o dalla Banca Delegata.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà pervenire alla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di entro 60 gg. dalla data di notifica della presente, con formale avvertimento che non ottemperando a quanto sopra nel termine indicato, si procederà alla riscossione coatta del credito.

Avverso il presente provvedimento il contravventore potrà proporre, ex art. 22 della Legge n° 689 del 24

novembre 1981, opposizione mediante ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a norma dell'art. 22bis stessa legge, entro il termine di gg. 30 dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di gg. 60 se l'interessato risiede all'estero.

Notifica per Legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

MOD.3. ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

UFFICIO CONTENZIOSO

ORDINANZA N° DEL.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il verbale di contravvenzione del..... elevato dai.....
..... per violazione agli artt..... contestato al
sig..... nato a
..... residente in via..... n°
C.F..... per aver.....
.....
.....

VISTA la L. 11.02.92 N° 157, sui principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

VISTA la L.R. 01.09.97 N° 33, sulle disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 31.08.98 N° 15, sulle disposizioni di modifiche alla L.R. 01.09.97 N° 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 08.05.01 N° 7, nelle disposizioni di integrazione alla L.R. 01.09.97 N° 33, in materia di protezione, tutela ed incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio;

VISTA la L. 24.11.98 N° 689, sulle modifiche al sistema penale;

VISTI gli scritti difensivi del contravventore, assunti al Prot. Della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di al n°..... del....., presentati entro i termini previsti dall'art. 18 della L. 24.11.1981 n° 689 ;

CONSIDERATO che le argomentazioni esposte nei succitati scritti difensivi sono
.....
.....
.....

ORDINA

Per i motivi esposti, l'ARCHIVIAZIONE del P.V. del..... elevato da..... a carico del
sig..... nato a il.....
domiciliato e residente a..... via.....
n°.....

Notifica per Legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

MOD.4. ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE PARZIALE.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

UFFICIO CONTENZIOSO

ORDINANZA N° DEL.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il verbale di contravvenzione del..... elevato dai.....
..... per violazione agli artt.....contestato al
sig..... nato a
.....residente in via.....n°.....
C.F.....per aver.....
.....
.....

VISTA la L. 11.02.92 N° 157, sui principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;
VISTA la L.R. 01.09.97 N° 33, sulle disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio;
VISTA la L.R. 31.08.98 N° 15, sulle disposizioni di modifiche alla L.R. 01.09.97 N° 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio;
VISTA la L.R. 08.05.01 N° 7, nelle disposizioni di integrazione alla L.R. 01.09.97 N° 33, in materia di protezione, tutela ed incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio;
VISTA la L. 24.11.98 N° 689, sulle modifiche al sistema penale;
VISTI gli scritti difensivi del contravventore, assunti al Prot. Della Ripartizione Faunistico Venatoria ed ambientale di al n°..... del....., presentati entro i termini previsti dall'art. 18 della L. 24.11.1981 n° 689 ;

CONSIDERATO

- che le argomentazioni espone nei succitati scritti difensivi sono accettabili nella misura in cui, sono conducenti a discolorare il contravventore della violazione..... ;
- che, tuttavia, le stesse argomentazioni , viceversa, non sono reputate idonee a discolorare la violazione di cui all'art..... che pertanto, viene convalidata.

Per le superiori considerazioni

SI ORDINA

L' ARCHIVIAZIONE della violazione.....

E SI INGIUNGE

al sig..... nato ail.....
domiciliato e residente a..... via.....
n°..... di pagare, quale sanzione amministrativa per violazione commessa la somma di euro
..... (.....) oltre le spese di notifica della
presente ordinanza, come a tergo indicato nella relativa distinta.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale n°..... al
concessionario del Servizio di Riscossione- Ambito di oppure con versamento
diretto allo sportello del Concessionario del Servizio di Riscossione di..... (Mod. 23 – Modul.
Finanze Riscoss. 23F) o mediante delega bancaria, indicando il codice fiscale della S.V. , il codice
alfanumerico..... attribuito a questa R.F.V.A. , gli estremi – anno e numero – del verbale sopra

riportato, il Codice Tributo 759T, la descrizione "Ammende alle norme sulla protezione della selvaggina".

A pagamento effettuato dovrà essere consegnata a questo ufficio, entro il termine di 10 giorni l'attestazione rilasciata dall' ufficio postale ovvero la ricevuta rilasciata dal Concessionario o dalla Banca Delegata.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà pervenire alla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di entro 60 gg. dalla data di notifica della presente, con formale avvertimento che non ottemperando a quanto sopra nel termine indicato, si procederà alla riscossione coatta del credito.

Avverso il presente provvedimento il contravventore potrà proporre, ex art. 22 della Legge n° 689 del 24 novembre 1981, opposizione mediante ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a norma dell'art. 22bis stessa legge, entro il termine di gg. 30 dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di gg. 60 se l'interessato risiede all'estero.

Notifica per Legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

**MOD.5. ORDINANZA DI RIGETTO DELLE MEMORIE DIFENSIVE E
CONSEQUENTE INGIUNZIONE.**

**REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana**



**ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....**

UFFICIO CONTENZIOSO

ORDINANZA N° DEL.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il verbale di contravvenzione del..... elevato dai.....
..... per violazione agli artt.....contestato al
sig..... nato a
.....residente in via.....n°.....
C.F.....per aver.....
.....
.....

VISTA la L. 11.02.92 N° 157, sui principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

VISTA la L.R. 01.09.97 N° 33, sulle disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 31.08.98 N° 15, sulle disposizioni di modifiche alla L.R. 01.09.97 N° 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 08.05.01 N° 7, nelle disposizioni di integrazione alla L.R. 01.09.97 N° 33, in materia di protezione, tutela ed incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio;

VISTA la L. 24.11.98 N° 689, sulle modifiche al sistema penale;

VISTO il calendario venatorio vigente ;

CONSIDERATO che le argomentazioni espone nei succitati scritti difensivi non possono essere accettati perché privi di argomentazioni di merito e di legittimità che possano giustificare l'archiviazione delle sanzioni contestate

ORDINA E INGIUNGE

Per i motivi esposti, al sig..... nato a
.....il..... domiciliato e residente a.....
via..... n°..... di pagare, quale sanzione amministrativa per violazione
commessa la somma di euro (.....) oltre le
spese di notifica della presente ordinanza, come a tergo indicato nella relativa distinta.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale n°..... al
concessionario del Servizio di Riscossione- Ambito di oppure con versamento
diretto allo sportello del Concessionario del Servizio di Riscossione di..... (Mod. 23 – Modul.
Finanze Riscoss. 23F) o mediante delega bancaria, indicando il codice fiscale della S.V. , il codice
alfanumerico..... attribuito a questa R.F.V.A. , gli estremi – anno e numero – del verbale sopra
riportato, il Codice Tributo 759T, la descrizione "Ammende alle norme sulla protezione della selvaggina".

A pagamento effettuato dovrà essere consegnata a questo ufficio, entro il termine di 10 giorni
l'attestazione rilasciata dall' ufficio postale ovvero la ricevuta rilasciata dal Concessionario o dalla Banca
Delegata.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà pervenire alla Ripartizione Faunistico Venatoria ed
Ambientale di entro 60 gg. dalla data di notifica della presente, con
formale avvertimento che non ottemperando a quanto sopra nel termine indicato, si procederà alla riscossione
coatta del credito.

Avverso il presente provvedimento il contravventore potrà proporre, ex art. 22 della Legge n° 689 del 24 novembre 1981, opposizione mediante ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a norma dell'art. 22bis stessa legge, entro il termine di gg. 30 dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di gg. 60 se l'interessato risiede all'estero.

Notifica per Legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

MOD.6. ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A RISCOUTERE LE SOMME DOVUTE DAL CONTRAVVENTORE EX. ART.28 L.689/81.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

UFFICIO CONTENZIOSO

ORDINANZA N° DEL.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il verbale di contravvenzione del..... elevato dai.....
..... per violazione agli art.....contestato al
sig..... nato a
.....residente in via.....n°
C.F.....per aver.....
.....
.....

VISTA la I. 11.02.92 N° 157, sui principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

VISTA la L.R. 01.09.97 N° 33, sulle disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 31.08.98 N° 15, sulle disposizioni di modifiche alla L.R. 01.09.97 N° 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 08.05.01 N° 7, nelle disposizioni di integrazione alla L.R. 01.09.97 N° 33, in materia di protezione, tutela ed incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio;

VISTA la L. 24.11.98 N° 689, sulle modifiche al sistema penale;

VISTI gli scritti difensivi del contravventore, assunti dalla Ripartizione Faunistico Venatoria ed ambientale di al prot. n°..... del....., presentati entro i termini previsti dall'art. 18 della L. 24.11.1981 n° 689 ;

CONSIDERATO che non sono state osservate le disposizioni di Legge che regolano la prescrizione del diritto della P.A. a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra indicate, di cui all'art. 28 della l. 689/81, così come argomentato con le memorie difensive prodotte dal contravventore, che vengono accettate

ORDINA

Per i motivi esposti, l'ARCHIVIAZIONE del P.V. del..... elevato da..... a carico del
sig..... nato ail.....
domiciliato e residente a..... via.....
n°.....Notifica per Legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv@regione.sicilia.it

**MOD.7. ORDINANZA DI ARCHIAVIAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LA CONTESTAZIONE E LA
NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EX. ART 14 L.689/81.**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n° RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

UFFICIO CONTENZIOSO

ORDINANZA N° DEL.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il verbale di contravvenzione del..... elevato dai.....
..... per violazione agli art.....contestato al
sig..... nato a
.....residente in via.....n°
C.F.....per aver.....
.....
.....

VISTA la L. 11.02.92 N° 157, sui principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

VISTA la L.R. 01.09.97 N° 33, sulle disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 31.08.98 N° 15, sulle disposizioni di modifiche alla L.R. 01.09.97 N° 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 08.05.01 N° 7, nelle disposizioni di integrazione alla L.R. 01.09.97 N° 33, in materia di protezione, tutela ed incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio;

VISTA la L. 24.11.98 N° 689, sulle modifiche al sistema penale;

VISTI gli scritti difensivi del contravventore, assunti dalla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di al prot. n°..... del....., presentati entro i termini previsti dall'art. 18 della L.24.11.1981 n° 689 ;

CONSIDERATO che le memorie difensive prodotte dal contravventore, per le argomentazioni contenute, vengono accettate

ORDINA

Per i motivi esposti, l'ARCHIVIAZIONE del P.V. del..... elevato da..... a carico del
sig..... nato ail.....
domiciliato e residente a..... via.....
n°.....Notifica per Legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

**MOD.8. ORDINANZA CHE DISPONE IL PAGAMENTO RATEIZZATO CONCESSO
AL CONTRAVVENTORE EX. 26 L.689/81.**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n° RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via

UFFICIO CONTENZIOSO

ORDINANZA N° DEL.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE

VISTO il verbale di contravvenzione del..... elevato dai.....
..... per violazione agli artt..... della L.R. 33/97 e artt.....
della L. n° 157/92, contestato al sig..... nato a
.....residente in via.....n°
C.F.....per aver.....

VISTA la I. 11.02.92 N° 157, sui principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

VISTA la L.R. 01.09.97 N° 33, sulle disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 31.08.98 N° 15, sulle disposizioni di modifiche alla L.R. 01.09.97 N° 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 08.05.01 N° 7, nelle disposizioni di integrazione alla L.R. 01.09.97 N° 33, in materia di protezione, tutela ed incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio;

VISTA la L. 24.11.98 N° 689, sulle modifiche al sistema penale;

CONSIDERATO che è stata osservata la normativa che regola la contestazione e la notifica delle violazioni in materia di caccia;

VISTA la richiesta presentata dal contravventore in data..... prot..... con cui chiede la rateizzazione della sanzione amministrativa;

RITENUTE accettabili le dichiarazioni rese dal contravventore inerenti la propria condizione economica disagiata;

VISTO l'art. 26 della L. 24.11.1981 n° 689:

DISPONE

La rateizzazione della sanzione pecuniaria di €..... giusta notifica prot. n°..... del.....
in n° rate da..... ciascuna.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale n°..... al
concessionario del Servizio di Riscossione- Ambito di oppure con versamento diretto
allo sportello del Concessionario del Servizio di Riscossione di..... (Mod. 23 – Modul. Finanze
Riscoss. 23F) o mediante delega bancaria, indicando il codice fiscale della S.V. , il codice
alfanumerico..... attribuito a questa R.F.V.A. , gli estremi – anno e numero – del verbale sopra riportato,
il Codice Tributo 759T, la descrizione "Ammende alle norme sulla protezione della selvaggina".

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 di ogni mese con decorrenza per la prima rata dal
mese di.....

Si evidenzia che trascorsi il termine fissato (30 di ogni mese) anche per una sola rata, il pagamento del
residuo ammontare della sanzione dovrà essere corrisposto in una unica soluzione ex art. 26 L. 689/81.

Il debito può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento del residuo importo.

Le ricevute di pagamento dovranno essere inviate o consegnate direttamente a questa Ripartizione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

MOD.9. ORDINANZA DI INCAMERAMENTO DELLA SANZIONE E DISSEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI MEZZI DI CACCIA.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via

UFFICIO CONTENZIOSO

ORDINANZA N° DEL.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il verbale di contravvenzione del..... elevato dai.....
..... per violazione agli art.....contestato al
sig..... nato a
.....residente in vian°.....
C.F.....per aver

VISTA la L. 11.02.92 N° 157, sui principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

VISTA la L.R. 01.09.97 N° 33, sulle disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 31.08.98 N° 15, sulle disposizioni di modifiche alla L.R. 01.09.97 N° 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 08.05.01 N° 7, nelle disposizioni di integrazione alla L.R. 01.09.97 N° 33, in materia di protezione, tutela ed incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio;

VISTA la L. 24.11.98 N° 689, sulle modifiche al sistema penale;

VISTO il calendario venatorio vigente;

CONSIDERATO che sono state osservate le disposizioni di legge che regolano la contestazione e la notifica delle violazioni amministrative ;

CONSIDERATO che il violatore, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 16 comma 1 della L. 689/81, ha pagato nei termini e nelle forme di legge la somma corrispondente al doppio del minimo (o un terzo del massimo) della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, come risulta dal ricevuta N°.....del..... prodotta agli atti,

ORDINA

Per i motivi esposti, l'incameramento della somma versata dal sig..... nato ail..... domiciliato e residente a..... via..... n°.....di cui alla ricevuta prodotta in atti, a titolo di sanzione amministrativa.

Ordina, altresì, la restituzione dei mezzi di caccia sequestrati con verbale di sequestro n°..... del..... redatto da.....

Consistenti in.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

MOD.10. ORDINANZA DI INGIUNZIONE E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DEL RITIRO-SOSPENSIONE DEL TESSERINO VENATORIO REGIONALE.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n° RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

UFFICIO CONTENZIOSO

ORDINANZA N° DEL.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il verbale di contravvenzione del..... elevato dai.....
..... per violazione agli artt.....contestato al
sig..... nato a
.....residente in via.....n°.....
C.F.....per aver.....
.....
.....

VISTA la L. 11.02.92 N° 157, sui principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

VISTA la L.R. 01.09.97 N° 33, sulle disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 31.08.98 N° 15, sulle disposizioni di modifiche alla L.R. 01.09.97 N° 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio;

VISTA la L.R. 08.05.01 N° 7, nelle disposizioni di integrazione alla L.R. 01.09.97 N° 33, in materia di protezione, tutela ed incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio;

VISTA la L. 24.11.98 N° 689, sulle modifiche al sistema penale;

VISTO il calendario venatorio vigente ;

CONSIDERATO che il trasgressore ha violato l'art. 32 della L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni :

() **comma 4°** (cacciatore in possesso di più di un tesserino) ove è prevista la sanzione amministrativa da € 206,00 a € 1.239,00 e il ritiro del tesserino di mesi due;

() **comma 5°** (infrazione alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della L.R.33/97) ove è prevista la sanzione amministrativa da € 206,00 a € 1.239,00 e il ritiro del tesserino per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della stagione venatoria;

() **comma 6°** (reiterazione della violazione nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva) ove è prevista la sanzione amministrativa da €. 412,00 a €. 2.578,00 e il ritiro del tesserino per un periodo non inferiore a sei mesi.

ORDINA E INGIUNGE

Per i motivi esposti, al sig..... nato a
.....il..... domiciliato e residente a.....
via..... n°..... di pagare, quale sanzione amministrativa per violazione
.....
.....
commessa la somma di euro (.....) oltre le
spese di notifica della presente ordinanza, come a tergo indicato nella relativa distinta.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale n°..... al
concessionario del Servizio di Riscossione- Ambito di ;

oppure con versamento diretto allo sportello del Concessionario del Servizio di Riscossione di..... (Mod. 23 – Modul. Finanze Riscoss. 23F) o mediante delega bancaria, indicando il codice fiscale della S.V. , il codice alfanumerico..... attribuito a questa R.F.V.A. , gli estremi – anno e numero – del verbale sopra riportato, il Codice Tributo 759T, la descrizione “Ammende alle norme sulla protezione della selvaggina”.

A pagamento effettuato dovrà essere consegnata a questo ufficio, entro il termine di 10 giorni l’attestazione rilasciata dall’ ufficio postale ovvero la ricevuta rilasciata dal Concessionario o dalla Banca Delegata. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire alla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di entro 60 gg. dalla data di notifica della presente, con formale avvertimento che non ottemperando a quanto sopra nel termine indicato, si procederà alla riscossione coatta del credito.

Avverso il presente provvedimento il contravventore potrà proporre, ex art. 22 della Legge n° 689 del 24 novembre 1981, opposizione mediante ricorso dinnanzi all’Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a norma dell’art. 22bis stessa legge, entro il termine di gg. 30 dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di gg. 60 se l’interessato risiede all’estero.

ORDINA ALTRESI’

Il ritiro-sospensione del tesserino venatorio regionale per il periodo di mesi..... giusto disposto del Comma dell’art. 32 L.R.33/97 e successive modifiche ed integrazioni.

DEMANDANDO

Al Sindaco del Comune di competente per territorio, ove l’infrazione del contravventore è stata rilevata, per gli adempimenti di ritiro del tesserino , da effettuarsi in periodi di caccia aperta. Il tempo da computare durante il ritiro del tesserino, qualora ricada in periodo di caccia chiusa, sarà conteggiato con il rilascio del nuovo tesserino per la stagione venatoria successiva, attraverso la consegna posticipata dello stesso del periodo residuo non maturato. Ciò al fine di assicurare che il provvedimento accessorio di ritiro, adottato nei confronti del contravventore, sia integrale e non venga pregiudicato dalla interruzione tra il periodo di caccia aperta e quello di caccia chiusa.

Il Sindaco inoltre avrà cura di dare comunicazione alla R.F.V.A. dell’avvenuto ritiro e della successiva restituzione e consegna del tesserino venatorio regionale.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al contravventore e al Sindaco del Comune di

Notifica per Legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

.....

Dirigente dell’Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

Oltre le ordinanze di cui sopra, sono di seguito riportati dei modelli di comunicazione alcuni dei quali possono accompagnare gli atti amministrativi in questione :

- MOD.11. COMUNICAZIONE AL QUESTORE DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE EX ART.32 COMMA 5° L.157/92.**
- MOD.12. COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA AUDIZIONE DEL CONTRAVVENTORE EX ART. 18 L. 689/81;**
- MOD.13. VERBALE DI AUDIZIONE ;**
- MOD.14. RICHIESTA DELLA R.F.V.A. DI CHIARIMENTI ALL'ENTE VERBALIZZANTE A SEGUITO PRESENTAZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE DEL CONTRAVVENTORE.**
- MOD.15. LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO TRASMISSIONE ORDINANZA;**
- MOD.16. LETTERA COMUNICAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO ALL'ENTE VERBALIZZANTE;**
- MOD.17. COMUNICAZIONE AL SINDACO DELL'ORDINANZA DI RITIRO-SOSPENSIONE DEL TESSERINO VENATORIO;**
- MOD.18. FRONTESPIZIO DEL CARTEGGIO DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE.**
- MOD.19. TRASMISSIONE ALLA PROCURA PER EVENTUALE PROMUOVIMENTO AZIONE PENALE A CARICO DEL CONTRAVVENTORE.**
- MOD.20. RICHIESTA NOTIZIE O COPIA SENTENZA RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE IN CONCORSO A VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'EVENTUALE ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DELLA R.F.V.A. A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.**

**MOD.11. COMUNICAZIONE AL QUESTORE DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE EX ART.32
COMMA 5° L.157/92**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

Prot. n°.....
Pos.

Oggetto: Comunicazione per l'adozione della sospensione del porto di fucile per uso caccia a carico del sig..... nato a il..... e residente in..... via....., C.F.....
.....

Allegati n°.....

Al Sig. Questore della Provincia di
.....

In applicazione dell'articolo 32 comma 5° della L. 11 febbraio 1992 n°157, la scrivente Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di....., comunica alla S.V.III.ma, che il contravventore in oggetto indicato, ai sensi dell'art. 32 comma 4° della citata legge, è passibile del provvedimento di sospensione per il periodo di..... della licenza di porto di fucile per uso caccia:

() avendo lo stesso ai sensi dell'art. 31 lettera a) esercitato la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12 comma 5° citata legge;

() avendo lo stesso ai sensi dell'art. 32 comma 4°, commesso nuovamente (recidivo aggravato) una delle violazioni indicate alle lettere b,d,f e g dell'art.31 comma 1°.

Per l'adozione del provvedimento di cui sopra, la scrivente R.F.V.A. comunica alla S.V. III.ma che il contravventore per la violazione venatoria commessa :

() ha effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta:

() che non è stata proposta opposizione avverso ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 ;

() che è stato deferito il relativo giudizio all'Autorità Giudiziaria.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

**MOD.12. LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA AUDIZIONE DEL
CONTRAVVENTORE EX ART. 18 L. 689/81 .**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n° RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via
.....

.....
risposta a.....
del.....

Prot. n°.....

Oggetto: Accettazione della richiesta di audizione ex art. 18 comma 1 Legge 689/81. Comunicazione.

allegati n°.....

al sig.....
.....
.....

Con riferimento alla richiesta di audizione inoltrata dalla S.V. pervenuta alla scrivente R.F.V.A. in data.....assunta al prot. n°....., la S.V. è convocata presso la sede di questa Ripartizione Faunistico Venatoria e Ambientale il giorno..... alle ore.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

MOD.13. VERBALE DI AUDIZIONE .

**REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana**



**ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via**

VERBALE DI AUDIZIONE

L'anno il giorno..... del mese di..... alle
ore..... nei locali dell'Unità Operativa n°..... – Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di
..... si è presentato il sig....., giusta richiesta
avanzata pervenuta in data..... prot. n°..... per essere sentito dal Funzionario
Responsabile ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 a riguardo delle violazioni contestate con verbale
n°..... elevato da..... In data.....

Svolge le funzione di Segretario il sig.....

Nel corso dell'audizione è emerso che :.....

.....
La R.F.V.A. nel valutare le argomentazioni addotte dalla succitata audizione, si riserva di adottare i
provvedimenti che riterrà opportuni, provvedendo in merito con ordinanza motivata.

Letto , confermato e sottoscritto

.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

**MOD.14. RICHIESTA DELLA R.F.V.A. DI CHIARIMENTI ALL'ENTE VERBALIZZANTE A
SEGUITO PRESENTAZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE DEL CONTRAVVENTORE**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

.....
Risposta a.....
del.....

Prot. n°.....

Oggetto: P.V. di contravvenzione n°..... del..... a carico di..... nato a
.....il.....e residente in.....
via....., C.F.....

Spett.le

Con riferimento al P.V. di contravvenzione di cui in oggetto, sono pervenute presso questo Ufficio memorie difensive da parte del trasgressore .

Si richiede, pertanto, una dettagliata relazione da parte degli agenti verbalizzanti, dalla quale si evinca chiaramente che.....
.....
.....

Quanto sopra viene richiesto per una giusta ed equa valutazione dei fatti al fine dell'accoglimento o del rigetto delle controdeduzioni.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

MOD.15. LETTERA ACCOMPAGNAMENTO TRASMISSIONE ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

Prot. n°.....
Pos.

Oggetto: P.V. di contravvenzione n°..... a carico del sig....., nato
a il..... e residente a.....
via..... . Trasmissione ordinanza.-

Allegati n°.....

Al
.....
.....

Con riferimento alle determinazioni adottate dall' Ufficio scrivente a carico del nominativo in oggetto
indicato, si trasmette l' ordinanza n°..... del..... .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

**MOD.16. LETTERA COMUNICAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO ALL'ENTE
VERBALIZZANTE**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....
.....

Prot. n°.....
Pos.

Oggetto: L.R. 30.03.1981 N° 37 – Processo verbale di contravvenzione elevato a carico del sig..... nato a il..... e residente a..... via..... . Comunicazione avvenuto pagamento.

Allegato:.....

Al

In relazione al processo verbale di contravvenzione, elevato a carico del nominativo in oggetto, si comunica che l'infrazione verbalizzata,..... è stata definita in via amministrativa mediante pagamento della sanzione di cui all'art..... della L.R. 37/81.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

**MOD.17. TRASMISSIONE COMUNICAZIONE AL SINDACO PER IL RITIRO
TESSERINO VENATORIO.**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....
.....,

Prot. n°.....
Pos.

Oggetto: Ritiro tesserino venatorio regionale a carico del sig..... nato a
..... il..... e residente a.....
via.....

AI Sig. SINDACO DEL COMUNE DI
.....

Si trasmette l'unita ordinanza di ritiro-sospensione del tesserino venatorio regionale nei confronti del
contravventore in oggetto indicato, per dare esecuzione al provvedimento adottato dalla scrivente Ripartizione
Faunistico Venatoria ed Ambientale di.....

Si raccomanda la corretta applicazione del ritiro-sospensione del tesserino suddetto così come
formulata nell'ordinanza succitata e di dare comunicazione del ritiro e della successiva riconsegna.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

MOD.18. FRONTESPIZIO DEL CARTEGGIO DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n° RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

CONTENZIOSO POS...../.....

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI.....⁽¹⁾

P.V. DI CONTRAVVENZIONE A CARICO DI.....

NATO AIL.....

RESIDENTE A

VIA N°.....

NORMA VIOLATA.....
.....
.....

SANZIONE PECUNIARIA.....
.....

SANZIONE ACCESSORIA PREVISTA

VERBALIZZANTI
.....
.....
.....

NOTE
.....
.....
.....

⁽¹⁾ da compilarsi solo per le violazioni di cui all'art. 30 della L.157/92 in cui la violazione implica l'eventuale promuovimento dell'azione penale da parte della Procura della Repubblica competente.

**MOD.19. TRASMISSIONE ALLA PROCURA PER EVENTUALE PROMUOVIMENTO
AZIONE PENALE A CARICO DEL CONTRAVVENTORE.**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



**ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"**
Unità Operativa n°..... **RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE**
Via.....
.....

.....,
Risposta a.....
del.....

Prot. n°.....

Oggetto: Verbale di riferimento a carico del sig..... nato a
..... il..... e residente a.....
via..... **.Trasmissione per eventuale promuovimento dell'azione penale.-**

Allegati n°.....

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette l'unito verbale di riferimento a carico del nominativo in oggetto indicato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:[rfv.....@regione.sicilia.it](mailto:rfv@regione.sicilia.it)

MOD. 20. NOTIZIE O COPIA SENTENZA RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE IN CONCORSO A VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'EVENTUALE ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DELLA R.F.V.A. SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

**REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana**



**ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....**

Prot. n°.....

Oggetto: Richiesta notizie o copia sentenza relativa a procedimento penale in concorso a violazione amministrativa in materia venatoria, a carico del sig..... nato a il..... e residente a..... via.....

Allegati n°.....

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI.....**

Questo Ufficio nei confronti del sig.....

...verbalizzato dai.....
per violazioni alle Leggi Venatorie, ha momentaneamente sospeso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in quanto il trasgressore per lo stesso fatto è stato denunciato all'A.G. competente per procedimento penale a suo carico.

Si chiedono notizie in merito al procedimento in questione, poiché detta questione pregiudiziale, non consente la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n° 33 del 01.09.97, di esclusiva competenza dell'Ufficio scrivente, se non dopo la definizione della sentenza disposta dall'Autorità giudiziaria.

Si allega copia del verbale elevato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

Dall'attenta lettura dei prototipi riportati si prospetta semplice la compilazione di detti stampati, per ogni tipo di provvedimento che la P.A. vuole intraprendere nei confronti del contravventore.

Bisogna però fare attenzione nella redazione degli atti amministrativi (ordinanze in particolare) che, una volta comminati, eventuali vizi di merito e di legittimità invalidano l'atto stesso.

In tal caso al fine di eliminare il vizio è necessaria l'emanazione di un ulteriore provvedimento. Detto provvedimento, pertanto, soppianderà il precedente.²⁹

Lo stesso non si può dire per le semplici comunicazioni, nelle quali un errore di contenuto, può essere rettificato con un'ulteriore lettera a chiarimento dello stesso.

5.2. COMPETENZA PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

Dal combinato disposto degli articoli 22 e 22-bis della L. 689/81, contro le ordinanze di ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace. Più precipuamente però, l'art.22-bis statuisce che *".....l'opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di*

- a. di tutela del lavoro e di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;*
- b. di previdenza e assistenza obbligatoria;*
- c. urbanistica ed edilizia;*
- d. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;***
- e. di igiene degli alimenti e delle bevande;*
- f. di società..... ecc....."*

Appare evidente, quindi, che avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative in materia di tutela ambientale, inquinamento, flora, fauna, e delle aree protette espressamente previste dalla succitata lettera "d.", competente è il Tribunale e non già il Giudice di Pace.

La competenza nella fattispecie oltre che territoriale è per materia e non per valore. Capita, tuttavia, che avverso l'ordinanza ingiunzione disposta dalla R.F.V.A.,

²⁹ I vizi che possono invalidare l'atto amministrativo possono essere di varia tipologia:

- di legittimità: se l'atto manca di taluno degli elementi essenziali, se uno degli elementi essenziali sia viziato, se sussiste l'incompetenza dell'organo che ha emanato l'atto (totale o parziale) ecc..
- di merito se la norma applicata risulta inopportuna e inadeguata alle finalità del provvedimento.

il contravventore proponga opposizione davanti al Giudice di Pace, ritenendolo legittimato ad assumere detto contenzioso, in considerazione del valore della sanzione pecuniaria irrogata rientrante nella sua esclusiva competenza.

In questi casi, il Giudice di Pace adito dovrebbe rilevare d'ufficio la sua incompetenza al momento della proposizione della domanda e, comunque, non oltre la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c..

Se ciò non avviene per sua iniziativa, dovrà essere cura dell'Amministrazione convenuta, eccipere nella comparsa di risposta l'incompetenza del giudice adito.

In tal caso la riassunzione della causa sarà fatta davanti al Giudice dichiarato competente e il processo nei termini di legge, ex art. 50 c.p.c. proseguirà dinnanzi al nuovo Giudice (Tribunale).

Se l'incompetenza non viene rilevata né d'Ufficio dal Giudice di Pace né dalla convenuta P.A., il giudizio proseguirà innanzi al Giudice di Pace adito.

In merito alle attività da svolgersi in udienza presso il Giudice adito, ci si riporta integralmente all'art. 23 della L. 689/81 ove, tra l'altro, è previsto nel caso in cui il giudizio venga instaurato dinnanzi al Giudice di Pace *"l'opponente e l'Autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati..."*.

Qualora invece, il giudizio venga instaurato correttamente dinnanzi al Tribunale, le parti dovranno essere rappresentate e difese rispettivamente dall'avvocato di fiducia dell'attore (opponente contravventore) e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione convenuta.

L'articolo 23 sopra citato, spiega altresì, il meccanismo dell'istruttoria, dei mezzi di prova, della precisazione delle conclusioni, delle varie scansioni processuali prima della conclusione della causa e la successiva pronuncia della sentenza.

E' opportuno pertanto, riportare i sottoelencati modelli :

MOD.21. PROCURA ALLA LITE CONFERITA AL FUNZIONARIO PREPOSTO DAL DIRIGENTE COORDINATORE A RAPPRESENTARE L'AMMINISTRAZIONE IN GIUDIZIO.

MOD.22. LETTERA DI TRASMISSIONE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA PROCURA ALLA LITE UT SUPRA.

MOD.23. FRONTESPIZIO DEL CARTEGGIO CAUSA PER OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE.

MOD.21. PROCURA ALLA LITE CONFERITA AL FUNZIONARIO PREPOSTO DAL DIRIGENTE COORDINATORE A RAPPRESENTARE L'AMMINISTRAZIONE IN GIUDIZIO

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

Pos. n°...../.....
Prot. n°..... del.....

II DIRIGENTE RESPONSABILE

Conferisce procura al Funzionario.....
delegato della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di per la rappresentanza in
giudizio nella causa vertente tra..... contro Assessorato Agricoltura e Foreste-Ripartizione
Faunistico Venatoria ed Ambientale, iscritta al n°.....R.G. pendente presso l'Ufficio del di
.....

La suddetta procura viene conferita ai sensi del IV comma dell'art. 23 della Legge 24.11.1981 n° 689.-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

**MOD.22. LETTERA DI TRASMISSIONE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA
PROCURA ALLA LITE UT SUPRA.**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

Pos. n°...../.....
Prot. n°..... del.....

Oggetto: causa iscritta al n°.....R.G..
Udienza..... vertente tra..... contro Assessorato Agricoltura e Foreste –
Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di.....

Allegati n°.....

ALL' UFFICIO DEL GIUDICE DI.....

Si trasmette l'unità procura del funzionario delegato per la rappresentanza in giudizio nella causa in
oggetto indicata ai sensi del IV comma dell'art. 23 della L. 24.11.1981 N° 689.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

**MOD.23. FRONTESPIZIO DEL CARTEGGIO CAUSA PER OPPOSIZIONE
ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

CONTENZIOSO

Pos. n°...../.....
Causa n°..... R.G.

GIUDICE COMPETENTE

VERTENTE TRA

Il Sig....., nato a.....il..... e
residente in via.....
C.F..... rappresentato e difeso dall'avv.to.....

- ATTORE -

CONTRO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
RIPARTIZIONE FAUNISTICO- VENATORIA ED AMBIENTALE DI..... rappresentato dal
funzionario delegato.....

- CONVENUTO -

Oggetto del contendere

Udienze.....

NOTE:.....

5.3. ESECUZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

L'art.27 della L. 689/81 che estende alle regioni il diritto di avvalersi delle procedure di esecuzione previste per la riscossione delle proprie entrate, precisa che *“decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all' Intendenza di Finanza (oggi Agenzia delle Entrate) che lo da in carico all'Esattore per la riscossione in unica soluzione. E' competente l'Intendenza di Finanza del luogo ove ha sede l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.....”*.

Ciò premesso le R.F.V.A. per avvalersi di tale diritto dovranno attuare due adempimenti che sono sintetizzati in due fasi:

1° fase – trasmissione dell'elenco dei trasgressori completo dei relativi dati e codici fiscali, per i quali si richiede la formazione del ruolo esattoriale, al Consorzio Nazionale Concessione Servizi Riscossione Tributi, per la meccanizzazione dei dati evidenziando l'Ente impositore (R.F.V.A.) e l'Ente beneficiario (Regione Siciliana).

Qualora la R.F.V.A. non sia in possesso di alcuni dei dati relativi ai trasgressori, potrà richiederli al competente concessionario provinciale della Riscossione (attualmente Monte Paschi – SE.RI.T s.p.a);

2° fase – il Consorzio fornirà n° 2 originali dei ruoli e n°5 riepiloghi sui quali dovrà essere apposto il visto di esecutorietà da parte del Dirigente Coordinatore della R.F.V.A. Successivamente quest'ultimo provvederà ad inviare un originale al ruolo esattoriale munito del succitato visto, più un riepilogo al concessionario della Riscossione almeno trenta giorni prima delle emissioni annuali previste per il 10 febbraio – 10 aprile – 10 settembre – 10 novembre di ogni anno.

Il Coordinatore, dovrà provvedere, altresì, a trasmettere contestualmente un riepilogo alla Ragioneria Provinciale dello Stato, trattenendo per l'archivio dell'Ufficio l'altro originale e i rimanenti riepiloghi. La riscossione delle sanzioni amministrative sarà inserita fra i pagamenti operati dal soppresso servizio autonomo di cassa (S.A.C.) degli Uffici del Registro, nell'elenco dei codici tributo 759T del decr. dirig. 07.12.1971 e del Codice alfanumerico attribuito a ciascuna R.F.V.A. di cui alla circolare 327/E del 24.12.1997.

Prospetto dei dati dei contribuenti per i quali si chiede la formazione del ruolo esattoriale.

N°
ord
Cognome
e Nome
Luogo e
data di nascita
Residenza
e Via
Codice
Fiscale
Estremi
della
violazione
Data notifica
verbale
ammin.vo
Importo
sanzione
Importo
maggiorato
art. 27 L.689/81
totale

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

.....

Quella fin qui citata è la procedura amministrativa di iscrizione a ruolo delle sanzioni ai sensi del D.P.R. n° 602/73 come modificato dalle leggi successive:

- D. Lgs. 09.09.1997 n°273 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari);
- D. Lgs. 18.12.1997 n°463 (che regola la riscossione da parte degli Enti dello Stato);
- D. Lgs. 26.02.1999 n°46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo).

Detta normativa ha disposto che, per i ruoli emessi dagli Enti diversi dallo Stato e da Amministrazioni statali diversi dal Ministero delle Finanze i visti di esecutorietà devono essere apposti da detti Enti nei ruoli stessi da essi formati.

5.4. ESECUZIONE COATTA GIUDIZIALE.

Oltre alla succitata procedura di riscossione delle sanzioni di carattere prettamente amministrativo, ne è prevista un'altra giudiziaria disciplinata dal codice di procedura civile inserita nel processo di esecuzione ed articolata ai seguenti titoli:

- Titolo Primo "Del titolo esecutivo e del precetto";
- Titolo Secondo "Dell'Espropriazione Forzata" .

Questa procedura giudiziaria, più coercitiva nei confronti del contravventore, si dimostra di fatto più efficiente e risponde bene alle aspettative dell'Amministrazione, nell'ottenere più velocemente l'incameramento delle sanzioni pecuniarie non pagate, anche da contravventori meno propensi per loro indole ad adempiere ai propri obblighi di pagamento. La procedura in esame inizia con la trasmissione del titolo esecutivo e del precetto che avviene contestualmente.

Detta procedura s'innesta a seguito del mancato pagamento dell'ordinanza-ingiunzione.

Per **titolo esecutivo**, ai sensi dell'art. 474 del c.p.c., deve intendersi un diritto certo, liquido ed esigibile che l'Ente impositore (R.F.V.A.) può far valere nei confronti del contravventore. Tra l'elenco previsto in detto articolo è anche considerato titolo esecutivo, l'ordinanza di ingiunzione emanata dalla R.F.V.A. a firma del Dirigente Responsabile.

L'art. 475 del c.p.c. prevede la "spedizione in forma esecutiva" del titolo, al fine di farlo valere nell'esecuzione forzata. Detto titolo deve infatti, essere munito dell'esecutorietà con la consueta formula del "Comandiamo" prevista nell'ultimo comma del succitato articolo.

Attualmente le ordinanze d'ingiunzione non richiedono più l'apposizione della formula esecutiva come avveniva in passato (direttamente dal Cancelliere del tribunale o dal Pretore).

Per **precetto** ai sensi dell'art. 480 del c.p.c., deve intendersi l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro il termine non inferiore di gg.10 con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Il precetto, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo, la dichiarazione di residenza dell'amministrazione procedente.

La notificazione del titolo esecutivo e del precetto, deve essere fatta personalmente al contravventore ed è regolata dall'art. 479 c.p.c. .

Nel precetto e nel titolo esecutivo devono essere allegati i documenti giustificativi originali ovvero autenticati.

Ciò premesso si riportano di seguito i prototipi degli atti inerenti la trasmissione del titolo esecutivo e del precetto:

24.PROSPETTO DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE CONTESTUALE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO.

25.PROSPETTO DELL' ATTO DI PRECETTO.

**MOD.24. PROSPETTO DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE CONTESTUALE DEL TITOLO
ESECUTIVO E DEL PRECETTO**

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

Pos. n°...../.....
Prot n°...../.....

OGGETTO : Trasmissione del precetto e del titolo esecutivo relativi ad esecuzione forzata conseguenti al mancato pagamento dell'ingiunzione per violazione della legge sulla caccia.-

Al sig.....
.....

Ai sensi dell'art. 479 c.p.c. e ss., si trasmette l'unito precetto e titolo esecutivo relativo l'oggetto, comunicando che l'Ufficio scrivente sta dando corso nei confronti della S.V. alla procedura coattiva per la riscossione delle somme di €..... (...../00) giusta ordinanza n°...../.....del..... più le spese di notifica.

Con la presente

SI DIFFIDA

l'interessato a presentarsi presso questa Ripartizione Faunistico-Venatoria ed Ambientale sita in via.....n°..... "Ufficio Contenzioso" per gli adempimenti di pagamento.

Si avverte che, decorsi giorni 10 dalla notifica della presente, non ottemperando a quanto sopra indicato, si procederà tramite Ufficiale Giudiziario alla istanza di pignoramento ai sensi dell'art. 491 c.p.c. e ss. per la riscossione coatta del credito oltre maggiori aggravii di spese.

Si allega

- atto di precetto
- titolo esecutivo

II DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....

Tel..... fax.....

Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm

e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

MOD.25. PROSPETTO DELL' ATTO DI PRECETTO

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO XI - "FAUNISTICO VENATORIO ED AMBIENTALE"
Unità Operativa n°..... RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA ED AMBIENTALE
Via.....
.....

Pos...../.....
N° di prot...../.....

ATTO DI PRECETTO

La Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di..... in persona del Dirigente Responsabile Dott.....elettivamente domiciliato per la carica nei locali della R.F.V.A. siti in via.....

PREMETTE

- che con ordinanza di ingiunzione emessa in data..... notificata il..... veniva ingiunto al sig....., nato a..... il e residente in..... Via..... n°....., C.F..... di pagare la somma di €..... (...../00) oltre le spese di notifica;
- che nonostante la notifica dell'ordinanza di cui sopra, il sig..... non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta;

TUTTO CIO' PREMESSO

La R.F.V.A. di..... **INTIMA e FA PRECETTO** al sig..... di **pagare entro gg. 10 dalla notifica del presente atto la complessiva somma di €..... (...../00) più le spese di notifica e le successive occorrenze.**

La sopracitata somma è così specificatamente dovuta :

- €..... quale sanzione ingiunta .
- €..... per spese di notifica maturate.

Il tutto precettato con avvertimento che decorsi gg. 10 dalla data di notifica della presente non ottemperando a quanto indicato, si procederà alla esecuzione forzata.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
.....

Dirigente dell'Unità Operativa:..... – Responsabile del Procedimento:.....
Tel..... fax.....
Sito internet:www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
e-mail:rfv.....@regione.sicilia.it

Il contravventore, a questo punto della procedura di esecuzione forzata, può decidere di pagare la sanzione amministrativa presso la stessa Amministrazione per evitare maggiori aggravii di spese, con le forme di pagamento ivi previste. Con detto pagamento, sarà cura della R.F.V.A., disporre l'annullamento della procedura incoata.

Se, viceversa, nonostante la notifica del precetto e del titolo esecutivo, il contravventore non adempisse nel termine perentorio fissato, al pagamento della somma irrogata, la procedura esecutiva seguirà il suo corso con il pignoramento, tramite ufficiale giudiziario, l'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati e la distribuzione del ricavato. Di fatto è consigliabile procedere al pignoramento del fucile da caccia detenuto dal contravventore, il cui valore generalmente supera l'importo di cui l'Amministrazione è creditrice, fornendo specifico suggerimento, in tal senso, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Di detta procedura avrà cura l'Avvocatura Distrettuale dello Stato quale difensore dell'Amministrazione procedente previo rilascio di apposita procura speciale ovvero di idoneo provvedimento autorizzativo.

La procedura esecutiva rientra nella competenza del Tribunale avente sede nel luogo in cui si trovano i beni da pignorare ex. Art. 26 c.p.c. La competenza per materia del Tribunale per l'esecuzione forzata scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9 comma 2° e dell'articolo 82 comma 2 c.p.c. ed impone, nel contempo, all'Amministrazione procedente, l'obbligo di stare in giudizio con il ministero o l'assistenza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ex art. 43 R.D. del 30.10.1933 n° 1611.

Il debitore con l'intimazione del pignoramento, ai sensi del 1° comma dell'art.494 c.p.c. può evitarlo, versando nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli alla R.F.V.A. creditrice ovvero all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. **In questo caso il pignoramento si estingue.**

Il debitore ai sensi del 3° comma del suddetto articolo, può evitare il pignoramento dei beni depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario in luogo di essi, una somma di denaro uguale all'importo del credito vantato dalla R.F.V.A. per cui si procede e delle spese aumentato di due decimi.

Infine, posteriormente al pignoramento, il debitore ex art. 495 c.p.c. in qualsiasi momento anteriore alla vendita all'asta, può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto alla R.F.V.A. creditrice pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza dovrà depositare in cancelleria, a pena di

inammissibilità una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.

Decorso il termine dilatorio di gg. 10 dal pignoramento, ai sensi dell'art. 501 del c.p.c., l'Avvocatura Distrettuale dello Stato potrà proporre istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati.

5.5 OPPOSIZIONE DEL DEBITORE (CONTRAVVENTORE) ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI.

Il debitore che vuole contestare il diritto a procedere all'esecuzione forzata può proporre due forme di opposizione :

- la prima prevista dall'art. 615 del c.p.c. riguarda l'opposizione all'esecuzione;
- la seconda prevista dall'art. 617 c.p.c. riguarda l'opposizione agli atti esecutivi.

Per una più dettagliata regolamentazione in materia, si fa richiamo agli articoli 615 - 616 – 617 e 618 del c.p.c. .

Con l'opposizione del debitore³⁰, la creditrice R.F.V.A potrà stare in giudizio avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio ai sensi dell'art. 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933 n° 1611 come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1979 n°103.

L'Avvocatura dello Stato infatti, quale organo avente carattere ausiliario e competenza generale esercita la rappresentanza e la difesa in giudizio in tutte le amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni non statali (Regioni ed Enti Regionali) sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato.

5.6. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

La costituzione di parte civile nel processo penale istaurato solo nelle fattispecie di cui all'art. 30 della L. 157/92 in materia venatoria, è prevista per l'eventuale restituzione e per il risarcimento del danno subito dalla R.F.V.A.

Nel nostro ordinamento giudiziario, in generale, tale restituzione e risarcimento sono disciplinate dall'art. 185 del c.p. e dagli artt. 74 e ss. del c.p.p..

Detta azione può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno (R.F.V.A.) a carico dell'imputato (trasgressore).

La costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione Regionale, ha

³⁰ L'opposizione del debitore si prospetta del tutto rara, in considerazione del fatto che l'opposizione in se non è giustificata per il costo eccessivo delle spese dell'opposizione rispetto al valore del credito vantato dalla Amministrazione precedente.

rappresentato un annoso argomento che ha sollevato ampie discussioni sulla opportunità o meno dell' esercizio di tale facoltà .

In generale si può ritenere che detta costituzione deve essere autorizzata da parte della Giunta Regionale, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di reati di particolare gravità da cui sia derivata una lesione di interessi regionali sulla base di una valutazione rimessa preventivamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Detto orientamento restrittivo discende dalla vastità, gravosità e complessità dei compiti da espletare per esercitare il diritto della suddetta costituzione.

Per questo motivo si ritiene necessario individuare un criterio che assicuri uniformità di comportamento e si è prospettata l'ipotesi di autorizzare la costituzione di parte civile nei casi di rinvio a giudizio piuttosto che al momento in cui il P.M. (Pubblico Ministero) avanza la richiesta di rinvio a giudizio al G.I.P. (giudice per le indagini preliminari) .

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che la costituzione di parte civile viene effettuata alla prima udienza dibattimentale, essendo preclusa successivamente, salvo particolari ragioni non suggeriscano di anticipare la formalizzazione all'udienza preliminare.

Pertanto, ogni qual volta, la R.F.V.A. voglia esercitare la titolarità di detto diritto in presenza della configurabilità giuridica del danno, ovvero sia destinataria di una comunicazione dell'Autorità Giudiziaria avente la finalità dell'esercizio di costituzione di parte civile in procedimenti penali nei confronti di imputati che hanno violato l'art. 30 della L. 157/92 in materia venatoria provocando un danno alla Regione Siciliana, essa dovrà prendersi cura di raccogliere con sollecitudine tutta la documentazione inerente la fattispecie, al fine di valutare preventivamente l'importanza e la rilevanza a procedere all'invio degli atti necessari all'Avvocatura dello Stato, onde consentire a quest'ultima le valutazioni e le iniziative di competenza.

E' altresì importante, l'inoltro del carteggio completo del parere reso dall'Avvocatura alla Segreteria della Giunta Regionale onde consentire a quest'ultima di agire di conseguenza nei termini utili.

L'azione civile può essere proposta anche davanti al Giudice civile e può essere fatta valere fino alla pronuncia di merito del Giudice penale.

Detta azione può essere trasferita nel processo penale ed il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza nel processo penale.

Il giudice penale in tal caso provvede anche sulle spese del procedimento civile.

Formalità della costituzione di parte civile.

La dichiarazione di costituzione di parte civile dell'Amministrazione danneggiata ex art. 78 c.p.p. , deve essere depositata nella cancelleria del giudice che procede ovvero deve essere presentata in udienza e deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti requisiti :

- generalità dell'imputato- contravventore nei cui confronti viene esercitata l'azione civile;
- generalità del difensore che rappresenta la parte civile (Avvocatura distrettuale dello stato) con la relativa sottoscrizione;
- l'esposizione delle ragioni che giustificano la costituzione (il danno causato o la lesione di interesse regionale).

Per l'espletamento delle incombenze inerenti la costituzione di parte civile, la R.F.V.A. si avvarrà, anche in questo caso, della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio.

La disciplina codicistica in materia di costituzione di parte civile è regolata dal Libro I, titolo V "Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria" del c.p.p. dall' art. 74 all'art. 89. ³¹

31

Art. 74 Legittimazione all'azione civile –

1 L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

Art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale –

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

Art. 76 Costituzione di parte civile –

1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile .

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Art. 77 Capacità processuale della parte civile –

1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

Art. 78 Formalità della costituzione di parte civile –

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

-
- b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
 - c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
 - e) la sottoscrizione del difensore.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nella altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile

Art. 79 Termine per la costituzione di parte civile –

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Art. 80 Richiesta di esclusione della parte civile-

1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.

3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell'art. 491 comma 1.

4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484.

Art. 81 Esclusione di ufficio della parte civile –

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile ne dispone l'esclusione di ufficio con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

Art. 82 Revoca della costituzione di parte civile –

1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.

2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.

3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

Art. 83 Citazione del responsabile civile –

1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'art. 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'art. 84;

d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

4. Copia del decreto è notificata a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'art. 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.

5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione.

6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.

Art. 84 Costituzione del responsabile civile –

1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore.

3. La procura conferita nelle forme previste dall'art. 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Art. 85 Intervento volontario del responsabile civile - 1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'art. 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 presentando una dichiarazione scritta a norma dell'art. 84 commi 1 e 2.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.

Art. 86 Richiesta di esclusione del responsabile civile -1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.

2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654.

3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

Art. 87 Esclusione di ufficio del responsabile civile -1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

3. L'esclusione è disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.

Art. 88 Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile -1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.

Art. 89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria -1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'art. 87 comma 3.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI
(Dott. Camillo Albanese)